SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

586ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti» **(2978)** (*Relazione orale*)

e delle mozioni 1-00127, 1-00129, 1-00130 e 1-00131 sulla criminalità organizzata

Approvazione, con modificazioni, della mozione 1-00127

Approvazione della mozione 1-00130

Reiezione delle mozioni 1-00129 e 1-00131:

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
COVI *(Repubb.)* 9, 44, 63
CASOLI *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 14 e *passim*
SCOTTI, *ministro dell'interno* 16, 38
* MARTELLI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro di grazia e giustizia* 30
PECCHIOLI *(Com.-PDS)* 40
* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 40 e *passim*
* TRIPODI *(Rifond. Com.)* 40
* FLORINO *(MSI-DN)* 42
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 43 e *passim*
* ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... 44 e *passim*
BATTELLO *(Com.-PDS)* 45, 53, 74
MAZZOLA *(DC)* 45, 46
ACONE *(PSI)* 45, 50, 70
IMPOSIMATO *(Com.-PDS)* 49, 62, 68
TEDESCO TATÒ *(Com.-PDS)* 50
* SALVATO *(Rifond. Com.)* ..... 51 e *passim*
CORRENTI *(Com.-PDS)* 57, 61, 63

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bisso, Boggio, Boldrini, Bufalini, Butini, Candioto, Cattanei, Coviello, Dell'Osso, Elia, Evangelisti, Fioret, Fontana Giovanni, Fontana Walter, Gerosa, Ianni, Leone, Moro, Muratore, Valiani, Visconti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato il senatore Falcucci, a Siviglia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti» (2978) (*Relazione orale*)

e delle mozioni 1-00127, 1-00129, 1-00130 e 1-00131 sulla criminalità organizzata

Approvazione, con modificazioni, della mozione 1-00127

Approvazione della mozione 1-00130

Reiezione delle mozioni 1-00129 e 1-00131

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978 nonchè delle mozioni 1-00127 (in base a procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento), 1-00129, 1-00130 e 1-00131 sulla criminalità organizzata.

Ricordo che le mozioni sono le seguenti:

PECCHIOLI, CHIAROMONTE, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI, POLLINI, SPOSETTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO, IMPOSIMATO, MACIS, FRANCHI, GALEOTTI, VETERE, ALBERICI, ANDREINI, ANDRIANI, ANTONIAZZI, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BENASSI, BERLINGUER, BERTOLDI, BISSO, BOFFA, BOLDRINI, BOLLINI, BRINA, BUFALINI, CALLARI GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA, CHIARANTE, CHIESURA, CISBANI, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio, FOA, GAMBINO, GAROFALO, GIACCHÈ, GIANOTTI, IANNONE, IMBRÌACO, LAMA, LONGO, LOPS, LOTTI, MACALUSO, MARGHERI, MARGHERITI, MESORACA, MONTINARO, NESPOLO, NOCCHI, PELLEGRINO Giovanni, PETRARA, PIERALLI, PINNA, RANALLI, SCARDAONI, SCIVOLETTO, SENESI, TORLONTANO, TORNATI, VECCHI, VECCHIETTI, VIGNOLA, VISCONTI, ZUFFA. – Il Senato,

premesso:

che gli omicidi, a distanza di poche settimane, del giudice Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni e dell'imprenditore Libero Grassi a Palermo testimoniano la crescente pericolosità delle organizzazioni mafiose per gli stessi equilibri democratici del paese;

che la situazione italiana è assolutamente unica nel panorama dei paesi sviluppati per l'intreccio permanente e crescente tra criminalità, politica e affari, per l'utilizzazione di capimafia da parte di esponenti politici per l'acquisizione del voto durante le campagne elettorali;

che è altresì una caratteristica specifica italiana, per il numero complessivo dei gravi delitti, il permanere della piaga dei sequestri di persona, l'elevatissimo livello di impunità, il potere politico finanziario e amministrativo delle grandi organizzazioni criminali;

che è in atto una aggressione violenta alle istituzioni, ai circuiti finanziari e al sistema delle imprese diretta non solo a condizionarne i comportamenti, ma anche a sostituire ai titolari «legali» nuovi titolari, espressione dei più elevati livelli delle organizzazioni mafiose;

che l'allarme è particolarmente elevato perchè i maggiori crimini mafiosi, come i grandi delitti politici di Cosa nostra, sono tutti impuniti, perchè i massimi capi delle varie organizzazioni sono latitanti da anni, perchè i componenti delle varie famiglie criminali che dominano i quartieri di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Napoli e di altre città, pur essendo largamente noti, come emerge da numerose inchieste giornalistiche, proseguono indisturbati nelle loro attività;

che le indagini patrimoniali sulle grandi ricchezze mafiose, come documentato dalla Commissione antimafia, sono ferme da tempo;

che grave è la responsabilità del Governo per la mancata fornitura agli uffici giudiziari e a quelli di polizia dei mezzi idonei a competere con la rapidità e il livello organizzativo delle varie formazioni criminali;

che in particolare il Governo non ha operato per l'applicazione di normative vigenti che potrebbero dare efficacia alla lotta contro la

mafia e ristabilire un rapporto di fiducia tra società civile ed istituzioni:

a) le sezioni di polizia giudiziaria sono lasciate in condizioni tali da escludere che possano adempiere alle proprie finalità istituzionali;

b) i diversi corpi di polizia, in molte occasioni, si paralizzano reciprocamente perchè in concorrenza tra loro, non coordinati, nè orientati ad una reciproca collaborazione;

c) il difetto di coordinamento risale alla responsabilità specifica del Ministro cui questo compito è attribuito dalla legge sulla riforma di polizia;

d) non sono stati emanati dal Governo i provvedimenti attuativi della legge n. 302 del 1990 che riguarda le vittime della criminalità organizzata, nè quelli attuativi della legge n. 241 del 1990 che riguarda la trasparenza della pubblica amministrazione;

e) non si è provveduto sinora agli adempimenti amministrativi per la protezione dei «pentiti»;

ritenuto:

che per la cattura dei capimafia latitanti vanno costituiti nuclei speciali dotati di ogni mezzo necessario e di capacità di azione su tutto il territorio;

che correzioni al nuovo processo penale, senza modificarne l'impianto di fondo, sono certo possibili e in alcuni casi necessarie secondo le indicazioni presentate dalla Commissione antimafia;

che tuttavia lo stesso grave fenomeno della scarcerazione di condannati per decorrenza dei termini dipende in larga misura dalla durata dei processi, causata dal dissesto delle strutture giudiziarie e dalla insufficienza di mezzi e risorse, frutto di una politica governativa che destina alla giustizia le briciole del proprio bilancio;

che la nuova legge finanziaria costituirà il banco di prova della volontà del Governo di porre la giustizia nelle condizioni di colpire la mafia;

che è urgente il riesame della legge sul giudice di pace e l'approvazione di una legge per una vasta depenalizzazione;

che va rafforzato l'ufficio del pubblico ministero dotandolo di personale specializzato e strutture adeguate, secondo gli indirizzi e le proposte formulati dalla Commissione antimafia;

che la reintroduzione di un istituto di totale inefficacia e di dubbia correttezza istituzionale, come l'avocazione discrezionale da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, rivela una preoccupante carenza di conoscenze specifiche dei problemi e del funzionamento del sistema giudiziario;

che va evitata la riproposizione delle norme sul trasferimento d'ufficio dei pubblici ministeri, già contenuta nel decreto n. 163 del 31 maggio 1991 non convertito, perchè al centro di una azione di rafforzamento degli uffici giudiziari c'è il potenziamento del personale amministrativo e dei mezzi tecnici e perchè esistono altri strumenti più efficaci e moderni per realizzare l'obiettivo del completamento degli organici;

che sul piano sostanziale vanno sanzionati con pene più gravi i comportamenti illegali dei politici corrotti,

impegna il Governo:

a riferire in Parlamento entro trenta giorni sullo stato di attuazione delle leggi utili per l'azione contro la mafia sin qui approvate in Parlamento;

a procedere allo scioglimento dei comuni risultati inquinati (come Lamezia Terme e Casal di Principe) applicando la legge esistente e alla sostituzione immediata dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e delle Partecipazioni statali che hanno consentito la concessione di appalti di enorme entità alla criminalità mafiosa (Enel a Gioia Tauro, Ministero della difesa a Isola Capo Rizzuto, Enichem a Brindisi);

a predisporre un piano straordinario di accertamento e di indagini patrimoniali, per scoprire e colpire le ricchezze mafiose e illegali, applicando le leggi già esistenti e accelerando l'*iter* della proposta di legge di soppressione del segreto bancario;

ad emanare i provvedimenti di competenza governativa per l'applicazione della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo;

ad adottare le misure necessarie e a prevedere gli appositi stanziamenti nella legge finanziaria per l'attuazione di un servizio investigativo interforze altamente professionale e specializzato utilizzando gli attuali uffici di polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e per la creazione di nuclei speciali per la cattura dei singoli latitanti;

a prevedere nella legge finanziaria il raddoppio degli stanziamenti fino ad ora destinati al funzionamento della giustizia, destinando immediate risorse, con assoluta priorità, all'aumento degli organici delle procure più esposte e alla loro dotazione con personale ausiliario, locali e mezzi tecnici necessari per un ottimale funzionamento;

a riferire sullo stato di attuazione degli indirizzi e delle proposte della Commissione antimafia per quanto riguarda gli apparati di prevenzione e repressione, il funzionamento della giustizia, le modifiche al codice di procedura penale, il controllo del sistema finanziario bancario, le connessioni mafia-politica.

(1-00127)

FILETTI, FLORINO, SPECCHIA, MOLTISANTI, SIGNORELLI, RASTRELLI, PONTONE, MISSERVILLE. – Il Senato,

premesso che i fenomeni mafiosi, camorristici e della 'ndrangheta imperversano e si aggravano in misura sempre più allarmante in Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lombardia e già si espandono rilevantemente in tutto il paese;

ritenuto:

che l'incresciosa, preoccupante e sprezzante «piovra» dei mafiosi e loro simili si traduce nella sempre crescente commissione di gravissimi delitti (omicidi, sequestri di persona, estorsioni, eccetera);

che gli autori dei predetti gravissimi delitti rimangono nella quasi totalità impuniti e, anche quando siano sanzionati penalmente con sentenze passate in cosa giudicata, sono in grado di continuare a delinquere per effetto di provvedimenti cosiddetti garantisti e persino possono facilmente «volatilizzarsi» dai domicili e dagli ospedali nei quali con difetto di senso di responsabilità e con ingiustificata legge-

rezza viene loro consentito di dimorare; e ciò nella quasi generalità dei casi e spesso per effetto di falsi o compiacenti attestati informativi o medici;

che correlato alla predetta criminalità è in larga e sempre più intensiva misura l'intreccio di essa con la politica e con gli affari;

che l'aggressione criminosa si traduce in veri e propri attentati alle istituzioni, ai beni e alla stessa vita dei cittadini;

che le leggi vigenti sono chiaramente inidonee a combattere i fenomeni delittuosi sopra denunciati;

che il Governo ed il Parlamento hanno il dovere di adottare urgenti, eccezionali e congrui provvedimenti, misure e stanziamenti finanziari volti alla prevenzione e alla repressione,

impegna il Governo a riferire urgentemente in Parlamento sugli effetti palesemente negativi delle leggi e dei provvedimenti che in atto disciplinano i mezzi di lotta e di repressione del triste, preoccupante e sempre crescente fenomeno criminoso della mafia, della 'ndrangheta e della camorra e sui provvedimenti indilazionabili ed eccezionali che si intende adottare e proporre al fine di combatterlo e debellarlo.

(1-00129)

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, ELIA, ACQUARONE, CABRAS, FONTANA Alessandro, GUZZETTI, LOMBARDI, MURMURA, POSTAL, LIPARI, BAUSI, BOSCO, COLOMBO SVEVO, DI LEMBO, PINTO, TOTH, VENTURI. - Il Senato,

premesso:

che il fenomeno della criminalità organizzata e comune sta assumendo proporzioni ed aspetti sempre più allarmanti;

che specie nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania la convivenza civile è messa a dura prova dall'acuirsi di atti criminali quali omicidi, estorsioni, rapine, sequestri di persona e dalla diffusione del traffico di stupefacenti con il corollario dei delitti che esso comporta;

rilevato che, nonostante gli apprezzabili sforzi della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il livello di sicurezza collettiva va sempre più deteriorandosi;

ritenuto che le iniziative assunte negli ultimi tempi dal Governo in materia di ordine pubblico vanno condivise, ampliate e potenziate,

impegna il Governo ad affrontare con adeguate misure legislative, amministrative ed organizzative i problemi dell'emergenza criminale, in particolare intervenendo:

1) sul versante della durata del processo penale; della carcerazione preventiva e delle misure di prevenzione e di sicurezza eliminandone gli aspetti di più esasperato garantismo; della certezza della pena e della sua esecuzione;

2) sul versante della criminalità degli affari, con l'adozione di strumenti di indagine e di controllo quali la banca-dati centralizzata;

3) sul versante del potenziamento delle forze di contrasto della criminalità, attraverso l'introduzione di una unità di comando che realizzi l'effettivo coordinamento tra i corpi di polizia, i servizi di sicurezza e l'Alto Commissariato per la lotta alla mafia.

(1-00130)

CROCETTA, LIBERTINI, TRIPODI, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI, SPETIČ, VITALE, VOLPONI. – Il Senato,

premesso:

che in questi giorni, a seguito delle fughe di boss mafiosi dei quali si era disposto l'arresto domiciliare o il ricovero ospedaliero, si è aperta una polemica che rischia di diventare destabilizzante tra Ministero di grazia e giustizia e settori della magistratura;

che il Ministero dell'interno di recente ha pubblicato i dati sull'ordine pubblico in Italia dai quali si evince un ulteriore aggravamento della situazione specialmente in rapporto all'aumento degli omicidi e agli scarsi risultati relativi al numero degli arrestati con conseguente elevatissimo livello di impunità;

che sono cresciute le morti per droga strettamente legate all'aumento del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti;

che permane preoccupante la crescita dei sequestri di persona e delle estorsioni (molte non denunciate) con particolare incidenza sulle attività produttive e che si registrano frequenti sostituzioni dei legittimi titolari di impresa con nuovi «titolari»;

che è inquietante l'intreccio tra mafia, affari e politica, come dimostrano sia le vicende elettorali siciliane e di molti altri comuni, sia la pratica degli appalti e dei subappalti;

che permangono preoccupanti le carenze di organico dei settori della giustizia e delle forze dell'ordine con conseguenti gravi ripercussioni sul loro funzionamento,

constatato che tutto ciò determina profonda sfiducia tra i cittadini e nello stesso tempo restringe gli spazi di vivibilità e di democrazia, in particolare per coloro che vivono in quelle regioni ad alto rischio criminale e che di fatto vengono a trovarsi in una condizione di libertà limitata,

impegna il Governo:

a rispondere in Parlamento con relazioni almeno semestrali sullo Stato attuativo delle leggi per combattere la mafia e le attività criminali;

a fare applicare la legislazione sul controllo dei capitali di origine sospetta, rilanciando le indagini patrimoniali; ad emanare a questo punto provvedimenti che assicurino ai dipendenti di aziende che vengono colpite da confisca dei beni in quanto derivanti da attività illecite mafiose la prosecuzione dell'attività lavorativa o comunque il reddito attraverso la cassa integrazione guadagni;

a rimuovere dalle cariche tutti quegli amministratori e funzionari di enti pubblici o aziende pubbliche che siano collusi con la mafia;

a rafforzare gli organici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con particolare riferimento al rafforzamento degli organi investigativi;

a coprire i posti mancanti nell'organico della magistratura e a dotare gli uffici giudiziari di tutti gli strumenti tecnici necessari al loro funzionamento;

a predisporre un piano, con adeguati stanziamenti in sede di legge finanziaria, di iniziative legislative capaci di recepire le richieste provenienti dalla Commissione parlamentare antimafia.

(1-00131)

Riprendiamo la discussione generale, rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori si discute congiuntamente sulle mozioni presentate da vari Gruppi e sul disegno di legge di conversione in legge del decreto 9 settembre 1991, n. 292, il quale introduce norme che si pongono come una parte rispetto al tutto che, in materia di ordine pubblico e amministrazione della giustizia, si contiene nelle anzidette mozioni.

Credo sia pressochè inutile soffermarsi sullo stato dell'ordine pubblico nel nostro paese; si rischia di focalizzare il discorso su aggettivazioni destinate a rappresentarne la drammaticità e di non fare poi alcun passo, o alcun passo appropriato, sulla strada propositiva dei provvedimenti che si rendono necessari per fronteggiare fenomeni che scuotono le fondamenta stesse della nostra democrazia. La situazione è sotto gli occhi di tutti ed è vissuta con particolare angoscia dalla gente, da un'opinione pubblica sempre più allarmata e nel contempo sfiduciata circa la volontà e la capacità effettive di un'inversione di rotta.

Non si tratta solo della grande criminalità organizzata, delle faide che si scontrano senza esclusione di colpi lasciando sul terreno, giorno dopo giorno, numerosi morti ammazzati in agguati e regolamenti di conto operati allo scoperto, a viso scoperto, quasi a segnare ostentatamente lo spadroneggiamento sul territorio da parte dei criminali e delle bande o famiglie alle quali essi appartengono o sono affiliati, ma si tratta anche di quella generale sensazione di insicurezza che colpisce tutti, dal commerciante od operatore economico vessato da fenomeni estorsivi al cittadino qualunque che vive nella preoccupazione e nel timore del furto con scasso nella propria abitazione o dell'automobile, dello scippo per strada, dell'insidia degli spacciatori di droga nei confronti dei propri figli. Si tratta ancora di quello stato d'animo di rivolta e di sdegno che anima tanta parte dei cittadini nel momento in cui assistono a quel cumulo di incongruenze, grandi e piccole, di cui è cosparso il nostro sistema normativo e ai suoi effetti distorcenti e perversi, e ad una somma inaudita di negligenze e di lassismo che caratterizzano, troppo sovente, l'operare del nostro apparato burocratico in genere, che assurge a motivo di grande preoccupazione allorchè negligenze e lassismo toccano anche il momento della prevenzione e della repressione della criminalità e, in genere, della funzione dello Stato di rendere giustizia, di tutelare la società contro chi delinque e mina le basi della pacifica convinvenza.

Tale stato d'animo di rivolta e di sdegno, onorevole Ministro, non viene superato e non trova ragione nè alimento di speranza all'annuncio dei provvedimenti urgenti che il Governo assume di fronte ai fatti criminosi che più colpiscono l'opinione pubblica, procedendo, di volta in volta, a tamponare qualche falla, tra le più vistose di cui è disseminato il nostro sistema, attraverso iniziative legislative che non sembrano inquadrate in una visione organica dei gravi problemi che devono essere affrontati per dare efficacia ed efficienza all'azione repressiva della criminalità. Di questo modo di procedere abbiamo un esempio chiarissimo nel decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, di cui

qui si discute la conversione, deliberato dal Consiglio dei ministri all'indomani dell'uccisione di Libero Grassi, coraggioso imprenditore palermitano che, generosamente, anche nell'interesse della generalità degli onesti, reagiva, in disperato isolamento, alle intimidazioni e alle minacce estorsive della criminalità mafiosa, lasciato colpevolmente privo di qualsiasi protezione.

Ebbene, il 9 settembre si pensa – e si traduce in norma – che si possa risolvere il problema di una migliore efficienza delle indagini giudiziarie contro il fenomeno della criminalità organizzata, alle quali siano interessati piu uffici di procura, disponendo l'avocazione da parte del procuratore generale, quando sussistono gravi esigenze processuali ovvero quando, trattandosi di indagini collegate, non sia stato promosso o non risulti effettivo il coordinamento delle indagini stesse previsto dal codice di procedura penale.

Non mi soffermo qui nella critica della norma, critica facile solo che si constati che le procure generali non appaiono organi oggi attrezzati per svolgere efficaci indagini – basti pensare alle ancor più vistose carenze di polizia giudiziaria presso le procure generali di quelle che già non affliggono le procure presso i tribunali – e solo che si osservi che il fenomeno mafioso è privo di confini e pertanto il sistema della avocazione lascia scoperto il collegamento delle indagini tra procura generale avocante e procure di altro o di altri distretti. Tale critica si concretizza nell'affermazione conclusiva che la nuova previsione normativa dell'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame appare priva di reale efficacia. Intendo, invece, sottolineare che, a decreto ancora caldo, ancora da conventire in legge dal primo dei due rami del Parlamento al quale è stato assegnato, già si riconosce la sostanziale inefficacia della normativa proposta. Ormai da molti giorni sono annunciate, infatti, nuove norme di diverso orientamento che dovrebbero essere varate dal Governo – si dice venerdì prossimo – con un nuovo decreto-legge, nel quale sarebbe prevista l'istituzione di procure, aventi sede nel capoluogo di distretto, competenti per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, così come sarebbe prevista una superprocura nazionale, la cui struttura e i cui compiti sono tutti da conoscere e da verificare, così come lo sono struttura e competenze dell'istituendo cosiddetto FBI italiano ed i collegamenti di questo nuovo superorgano di investigazione con l'autorità giudiziaria inquirente e le sue articolazioni territoriali.

Intendo cioè sottolineare e ripetere che si ha la netta impressione che si proceda per tentativi senza una visione organica dei problemi da affrontare. Si potrebbe anche sorvolare sulla pura impressione se non si dovesse constatare che questi continui mutamenti di rotta, questo gettito a ritmo continuo di nuove normative non possono non creare confusione in sede applicativa.

Cosa succederà di quei procedimenti collegati, avocati dalle procure generali in forza dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, quando, tra qualche giorno, saranno istituite le procure distrettuali e la superprocura nazionale? E a proposito dell'istituenda forza investigativa nazionale, il Governo si è fatto carico dei passati tentativi di dare alle

forze di polizia e di investigazione un qualche coordinamento? Sarà abolito l'ufficio dell'Alto commissario per la lotta alla criminalità organizzata oppure si manterrà una struttura che costituirà un inutile e probabilmente dannoso doppione?

In materia di coordinamento abbiamo numerosi esempi del passato, anche recente e recentissimo, tutti praticamente falliti o quasi. Ricordo la legge sulla smilitarizzazione della polizia; essa prevedeva un ufficio centrale di coordinamento composto di alti gradi delle tre componenti: questori e generali della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri. Dell'attività di tale ufficio e soprattutto dei risultati operativi non si hanno notizie.

Ricordo che all'interno dell'Arma dei carabinieri è stato istituito il «Ros», Raggruppamento operazioni speciali; all'interno della polizia vi sono le Criminalpol, cioè i centri interprovinciali di investigazione; vi è poi un nucleo centrale anticrimine, e ancora da ultimo un servizio centrale anticrimine.

Nella Guardia di finanza si sono creati i «Gico», cioè i Gruppi investigativi di criminalità organizzata.

Tutti i gruppi e i servizi probabilmente organizzati al loro interno con personale professionalmente preparato, ma saranno efficacemente coordinati attraverso il nuovo organismo, in modo da impedire la corsa a chi arriva primo al traguardo per piantarvi la propria bandiera? E se questo avverrà al centro – come è auspicabile che il Governo si preoccupi di disporre e di attuare – si risolverà anche il problema, non meno grave, di coordinare l'attività del corpo centrale con i corpi di polizia giudiziaria agenti presso le singole procure?

Si badi: qui io esprimo delle preoccupazioni e degli interrogativi che si giustificano sull'esperienza del passato. Non esprimo, onorevole Ministro, pregiudizialmente delle contrarietà perchè sia per quanto riguarda l'accentramento delle indagini per i delitti di criminalità organizzata, o meglio per la criminalità che dà luogo ai più gravi reati, sia sul piano giudiziario che sul piano amministrativo-poliziesco, la parte repubblicana ha espresso da tempo la propria linea preferenziale. Ricordo che fin dalla costituzione del primo Governo Andreotti – si fa per dire; si intende il primo della X Legislatura! – durante la discussione del programma di governo il Partito repubblicano ha avanzato la proposta di istituire la Procura nazionale con competenza esclusiva sulla grande criminalità, nella convinzione che la grande delinquenza, in particolare quella di stampo mafioso, ha ramificazioni che travalicano i confini delle regioni di tradizionale origine ed insediamento e che si estendono a tutto il territorio nazionale, spesso varcandone i confini, con collegamenti internazionali, nella convinzione che è dunque necessaria un'azione di contrasto, non costretta in limiti di competenza territoriale che le attività criminose da perseguire non conoscono, per le modalità stesse attraverso le quali esse attuano la loro attività criminosa e nell'ulteriore convinzione che un'azione investigativa forte e pressante debba essere liberata da possibili condizionamenti che possono influire in sede locale.

Naturalmente, un organo giudiziario inquirente siffatto doveva accompagnarsi all'istituzione di un organo centralizzato di polizia giudiziaria altamente qualificato quanto a professionalità dei suoi com-

ponenti, dotato di mezzi adeguati e soprattutto di moderne e sofisticate tecnologie come, ad esempio, una banca dati di particolare capacità nel conferire le necessarie informazioni.

Noi repubblicani restiamo quindi in attesa di conoscere ed esprimere il nostro giudizio che non sarà pregiudizialmente negativo ma diventerà tale – lo diciamo fin da questo momento – se il nuovo sistema non si fonderà su una chiarezza dei ruoli e dei compiti, su un impianto generale che consenta di uscire da uno stato di assoluta inefficienza quale è quello attuale o quale è quello che il decreto al nostro esame propone, nella confusione di competenze e di devianti ed esasperate rivalità tra le forze di polizia giudiziaria.

Ma per raggiungere l'obiettivo di vincere la sfida sarà sufficiente ciò che il Governo ha in animo di proporre? Devo anche qui esprimere perplessità che non sono di poco conto, perchè non è detto che siano sufficienti strutture investigative anche forti e ben organizzate per pervenire, con il sistema processuale penale vigente e con le strutture giudiziarie che attualmente abbiamo, ad un giusto e tempestivo processo e all'erogazione di pene adeguate alla gravità dei fatti accertati.

È chiaro infatti che anche l'azione di indagine condotta da strutture giudiziarie e amministrative forti può essere vanificata da quell'esasperato garantismo che pervade tutta la nostra normativa e da un sistema processuale nel quale la raccolta delle prove è resa cosi difficile, aleatoria ed incerta.

Nella elaborazione del Partito democratico della sinistra vi è un cenno alle possibili necessarie modificazioni del nuovo processo penale e d'altra parte la Commissione parlamentare antimafia le ha proposte come indicazioni di grande interesse. È chiaro inoltre che, se si perviene alla condanna, è necessario restituire alla pena un minimo di certezza se si vuole che essa abbia, pur nel rispetto del precetto costituzionale dell'umanità del trattamento e del fine rieducativo, un significato di deterrenza e di esemplarità.

È infine chiaro che tali obiettivi non potranno mai essere raggiunti se la nostra amministrazione della giustizia nel suo complesso continua a soffrire di così gravi carenze strutturali sotto il profilo del personale sia dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, sia sotto il profilo delle attrezzature tecnologiche che sotto il profilo della distribuzione territoriale delle forze in campo.

Questi sono temi che vanno affrontati con urgenza; le idee non mancano, ma, poichè siamo in sessione di bilancio, bisogna pur dire che questi temi non possono essere affrontati seriamente se non sono messe a disposizione adeguate risorse finanziarie da spendere attraverso nuove capacità organizzative.

Bisogna qui affermare che ancora una volta la tabella di bilancio e la legge finanziaria dimostrano che dei problemi della giustizia tutti parlano con grande enfasi mettendo in luce le sue carenze e le necessità di interventi risolutivi ma, alla resa dei conti, questi non tornano mai, lasciando adito al dubbio che quelle parole non sono frutto di un'effettiva volontà politica e della convinzione che il problema giustizia è una questione di priorità assoluta perchè è lì che si esprime la più alta funzione dello Stato e lì stanno il cardine e l'essenza più profonda di ogni ordinamento statuale.

Ritorno al tema del decreto al nostro esame ed in particolare sulle norme relative agli articoli 1 e 2 di detto decreto, sulle quali il Gruppo repubblicano esprimerà voto favorevole. È da approvare la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale in quanto rende praticamente obbligatoria la custodia in carcere di chi sia imputato dei gravi delitti descritti nel terzo comma di detto articolo. Analogamente è da approvare la modifica dell'articolo 303 del codice di procedura penale in tema di termini di custodia cautelare che riprende sostanzialmente il disegno di legge presentato dal Gruppo repubblicano il 12 giugno 1991, atto Senato n. 287, con la previsione di allungamento dei termini intermedi nel corso dei vari gradi del processo e del termine finale, con riferimento però alla pena irrogata in concreto anzichè alla pena edittale. Qui l'intervento appare del tutto opportuno e reso necessario dal fatto che troppo frequente è la constatazione che chi si rende responsabile di gravissimi delitti è persona già perseguita dalla giustizia o addirittura già portatrice di pesanti condanne, ma che è in libertà per decorso dei termini di custodia cautelare o per aver goduto dei benefici della legge sull'ordinamento penitenziario.

Così come si era reso necessario l'intervento di cui al decreto 13 maggio 1991 sull'ordinamento penitenziario, anche se in termini per noi non soddisfacenti, al punto che in proposito è stato promosso *referendum*, di cui si sono resi promotori numerosi parlamentari repubblicani, tra i quali chi vi parla, in unione ad esponenti di numerose associazioni operanti nella società.

Concludo, signor Presidente, onorevole Ministro. Siamo in sede parlamentare ed è quindi istituzionalmente dovuto il fatto che si discuta in modo particolare di questioni di ordine legislativo, di interventi di riforma certamente necessari per restituire efficacia all'azione repressiva dell'attività criminosa. Io credo però che, a monte di tutto, vi sia una questione pregiudiziale, per affrontare la quale ritengo che non si possa fare affidamento su questo Governo. Mi riferisco ad una questione che assume alto significato di ordine politico e – consentitemi – di ordine morale. Sono rimasto allibito di fronte all'intervista del dottor Amato al «Corriere della Sera» di domenica scorsa quando denunciava l'esistenza di un reparto ospedaliero dotato di ogni attrezzatura di sicurezza nell'ospedale di Palermo; reparto tuttavia non utilizzato o scarsamente utilizzato perchè l'USL non ha fornito il personale, per cui i ricoveri di pericolosi criminali avvengono in luoghi ove le opportunità di fuga sono più facili.

Dunque, sono le strutture dello Stato nel loro complesso che non funzionano ed allora occorre uno scatto, un «colpo di reni» proprio di ordine morale; bisogna ricostituire il senso dello Stato, il gusto da parte di ciascuno di fare il proprio dovere, il proprio dovere verso lo Stato e verso la società. Ma perchè questo possa prodursi nei cittadini e nelle amministrazioni bisogna che lo Stato dia il senso della sua presenza, liberandosi anzitutto da oscure contaminazioni, il senso di avere l'autorità politica e morale per chiamare a raccolta. Nel campo che qui ci occupa, chiamare a raccolta chi ha il compito difficile ed arduo di pervenire a reprimere l'attività criminosa significa, anzitutto, promuovere leggi chiare, frutto di un disegno severo, ordinato e coordinato,

non dettate di tanto in tanto da impulsi emotivi, nè soggette a continui mutamenti che inutilmente complicano l'opera di chi deve interpretarle.

È questa, a nostro avviso, la condizione preliminare per vincere una sfida che si fa sempre più grave, una condizione che, allo stato, è tutta da ricercare e da fondare. (*Applausi del senatore Casoli*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, la mia replica sarà brevissima anche perchè gli argomenti, sia pur perspicui, che sono stati portati in quest'Aula ricalcano sostanzialmente i termini della discussione cosi come si è svolta all'interno della Commissione giustizia.

Ringrazio i colleghi Battello, Florino, Mazzola e Crocetta, che sono intervenuti in sede di illustrazione delle mozioni, nonchè, in sede di discussione generale sul decreto, i colleghi Strik Lievers, Onorato, Specchia, Imposimato, Bosco e, da ultimo, questa mattina, il senatore Covi; li ringrazio tutti perchè hanno dato dei contributi notevoli con toni estremamente pacati. Naturalmente ringrazio i colleghi che hanno parlato a sostegno del decreto-legge, ma anche coloro che hanno portato dei giudizi critici meritano altrettanto ringraziamento perchè hanno offerto motivi di riflessione e mi offrono alcuni argomenti e spunti per poter replicare alle loro argomentazioni.

Le critiche si sono incentrate soprattutto su una pretesa irretroattività delle norme dettate dal decreto; sull'estensione ulteriore della durata della custodia cautelare; sulla dilatazione dell'istituto della avocazione. Questi sono i punti focali.

Anzitutto l'esigenza di una dilatazione della durata della custodia cautelare è data dai fatti. È vero che è grave e pericoloso che si aumenti e si dilati la durata della custodia preventiva perchè potrebbe sollecitare un ulteriore allungamento dei tempi processuali. Come già dicevo nel mio primo intervento, mi auguro che i magistrati non approfittino di questa ulteriore dilazione per prendere tempo, anzichè utilizzare il maggior tempo necessario concesso per la durata della custodia cautelare, ma ne approfittino per portare a termine i processi più gravi e delicati senza pericolose scarcerazioni.

È un'esigenza che impone il prolungamento della custodia cautelare in una situazione come questa che vede troppi pericolosi criminali in libertà per scadenza dei termini; pericolosi criminali che sono gli autori di gran parte dei delitti più efferati che vengono quotidianamente commessi.

Principio di irretroattività. Non credo si tratti di una ipotesi di irretroattività, bensì di una ipotesi di applicazione *ex nunc*, immediata, di norme processuali che trovano immediata applicazione nel momento in cui entra in vigore una legge o un decreto che le dispone. Quindi non si tratta di irretroattività, ma di applicazione *ex nunc* di nuove norme che incidono su situazioni processuali aperte e che impongono la valutazione dei fatti nell'ottica di una politica criminale diversa che è stata recepita nel messaggio del legislatore. Non irretroat-

tività, quindi, ma immediata applicazione di norme che incidono su situazioni processuali aperte e che in queste situazioni processuali impongono la valutazione di fatti con criteri diversi.

Del resto, si potrà discutere se questa norma processuale nuova si applica ai sensi dell'articolo 299 in forza di un esplicito intervento del pubblico ministero che solleciti, sulla scorta della nuova legislazione, la rivalutazione di fatti precedentemente valutati e che avevano una diversa gravità nell'ottica della precedente legislazione, ma questa è una questione di mera procedura. Si potrà discutere se sia necessario o no l'intervento del pubblico ministero che rappresenti questa nuova situazione; sta di fatto che non vi è nulla di anomalo in una nuova legge che si applica *ex nunc*, immediatamente, nell'ottica di nuove esigenze che maturano di fronte alla realtà.

In merito a una pretesa disarmonia di tecnica legislativa, per quel che riguarda i termini di custodia cautelare, il legislatore all'articolo 10 ha fatto un esplicito riferimento alla immediata applicazione di queste norme; si potrà forse dire che esiste una disarmonia nell'ambito di una ortodossa tecnica legislativa, ma questa esplicitazione si può leggere come una ulteriore esigenza di fare chiarezza affinchè non emergano dubbi. Si può dire che questa norma sia superflua non facendo altro che dichiarare quello che è già implicito nell'ordinamento, ma da questa esplicita menzione non trarrei l'argomento che il legislatore, dove ha voluto, ha espressamente dichiarato e dove non ha voluto ha opportunamente taciuto.

Certo, non ritengo queste osservazioni risolutive, ma possono essere anch'esse un contributo per dare un'opportuna e utile interpretazione sull'efficacia di un decreto che, proprio nell'azione su situazioni anomale cui si doveva rimediare, proprio in relazione ad una situazione di emergenza, risponde alla necessità di entrare immediatamente in vigore e diventare subito operativo, naturalmente senza urtare i princìpi generali del diritto che mi sembra in questo caso vengano rispettati, proprio perchè non si tratta di norme penali sostanziali, ma di norme penali processuali.

Altre osservazioni che sono state fatte riguardano l'istituto della avocazione, che sarebbe stato dilatato. Mi sembra che in ogni caso dal dibattito sia emersa una comune volontà di creare un efficace e opportuno collegamento tra le attività giudiziarie e le forze dell'ordine, in modo che non si verifichino scoordinamenti, duplicazioni e anomalie di intervento. Ebbene, questa aspirazione, questa esigenza che mi sembra sia emersa senza eccezione da tutti gli interventi, è stata affrontata in un certo modo dal decreto-legge, ampliando, con opportune garanzie, il potere di avocazione del procuratore generale. Esistono, naturalmente, altre ipotesi di lavoro, che sono state esternate e sono addirittura anche all'esame del Governo; ma si tratta di misure che meritano un approfondimento che non è possibile fare nel breve periodo, anche perchè l'istituzione di nuovi uffici giudiziari con competenze diverse, siano essi una procura centralizzata o una procura distrettuale, richiede un'opportuna considerazione perchè occorre tener conto di un'altra serie di riflessi, sia processuali, sia organizzativi, che non possono essere valutati con troppa superficialità.

Mi sembra che in questa fase intermedia si possa quindi utilizzare opportunamente un istituto che già esiste, cioè quello della avocazione, e che i termini entro i quali il decreto lo circoscrive possano dare un'opportuna, valida e tranquillizzante garanzia. Probabilmente non è il sistema migliore; mettiamone in cantiere un altro sulla scorta dei suggerimenti che sono stati dati, ma per ora, data l'urgenza, mi sembra si possa utilizzare un istituto già esistente e già sperimentato anche nelle conseguenze che può provocare.

Naturalmente, vorrei inoltre ricordare ai colleghi che lamentano, in una situazione come questa, il sopravvenire, l'incalzare, addirittura il sovrapporsi di disposizioni che vengono modificate in breve tempo, che è proprio la situazione, in questo periodo transitorio, che non soltanto è anomala, ma registra anche la mancanza di un adeguamento culturale ad interpretare le norme nell'ottica di questa situazione di emergenza che si è verificata. Quindi anche il disparere della giurisprudenza, o almeno il rischio che tale disparere possa vanificare l'intervento del legislatore, suggerisce caso per caso interventi espliciti e testuali per fare chiarezza. In questa fase, infatti, non possiamo permetterci il lusso di avere ulteriori incertezze e ulteriori more nelle determinazioni. Occorre intervenire con chiarezza ed efficacia, anche a costo che gli interventi legislativi si susseguano con ritmi astrattamente inusitati e forse anche non commendevoli.

Mi sembra quindi che anche questa tecnica legislativa, che indubbiamente merita una critica astratta, in concreto risponda all'esigenza di creare possibilità e strumenti di intervento caso per caso validi ed efficaci, perchè non è possibile discutere all'infinito. È proprio per questo motivo che al momento raccomando anche l'approvazione della normativa relativa alla avocazione, anche se mi prospetto a breve o a media scadenza l'opportunità di un intervento che regoli meglio l'esigenza di un collegamento delle indagini e delle attività giudiziarie all'insegna di un ufficio più organizzato.

Per quel che riguarda infine il trasferimento d'ufficio dei magistrati, mi sembra non siano emerse voci discordi in modo decisivo, perchè tutti quanti ci rendiamo conto che non si possono lasciare sguarniti degli uffici di prima linea, così come non si può esasperare nella situazione attuale il concetto di inamovibilità, che rischia di vanificare le garanzie del cittadino, le esigenze del cittadino. In questa ottica, pertanto, nel ringraziare tutti gli intervenuti raccomando ancora a questa Aula di approvare il decreto in esame, con gli emendamenti che sono stati proposti e fatti propri dalla Commissione. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni delitti recentemente avvenuti nel paese hanno riproposto in termini di oggettiva gravità il problema della violenza efferata consumata contro coloro che risultano esposti a rischio della propria vita nella repressione della criminalità organizzata e quello delle manifestazioni criminali compiute in danno di attività economiche, commerciali ed industriali.

Nella scorsa estate infatti la cronaca della malavita ha registrato l'assassinio a Campo Calabro, il 9 agosto, del giudice Antonino Scopelliti e il 29 agosto, a Palermo, quello di Libero Grassi, un imprenditore coraggioso che ha pagato con la vita la fiera opposizione al ricatto e alla estorsione. I due delitti sono segnati da una forte carica di intimidazione e di violenza per i valori istituzionali e civili rappresentati dalle vittime, assurte a simbolo della sfida e della minaccia lanciata dalle grandi organizzazioni criminali all'intera comunità nazionale e alle sue possibilità di una pacifica ed ordinata convivenza. In questo senso la morte di Libero Grassi ha richiamato maggiormente l'attenzione dell'opinione pubblica e dei grandi organi di informazione, concentrando l'interesse su un fenomeno, certamente non nuovo, ma che negli ultimi tempi ha assunto aspetti di maggiore allarme sociale, quello delle estorsioni. A tutto ciò si deve poi aggiungere la preoccupazione crescente degli organi responsabili per la diffusione del fenomeno della criminalità organizzata in aree del paese che prima ne erano immuni e per il fenomeno dei sequestri di persona. Questo delitto mantiene infatti inalterato il proprio livello di pericolosità e di allarme sociale per l'insidia che rappresenta per la libertà della persona e per l'offesa che reca al rispetto e alla dignità della vita umana.

Nel 1990 si sono verificati infatti sette episodi, rispetto ai dieci del 1989; sette sequestri sono stati consumati anche quest'anno, dei quali sei in Calabria ed uno nel Lazio. La grande disponibilità di risorse finanziarie, di cui gode la criminalità grazie ai proventi delle attività illecite e del traffico della droga, è altresì la causa principale dell'influenza nefasta esercitata dalla malavita organizzata nel mondo degli affari e in quello della politica attraverso un torbido intreccio di interessi e di convenienze, un intreccio favorito anche – bisogna riconoscerlo – dalla circostanza che gli enti locali sono oggi maggiormente esposti alle insidie della criminalità organizzata per il ruolo sempre più crescente dagli stessi rivestito nella società moderna quali centri propulsivi delle attività economiche ed imprenditoriali.

La punta emergente di queste interferenze è rappresentata dalle infiltrazioni di segmenti della malavita organizzata nella vita pubblica, soprattutto locale, di cui recenti e significativi episodi sono stati offerti dalle conseguenze delle consultazioni regionali siciliane del giugno scorso, sulle quali ho diffusamente riferito il 5 luglio alla Camera dei deputati.

Alla situazione della sicurezza pubblica del paese, che ho enunciato nelle grandi linee, si richiama la mozione del Gruppo parlamentare del PDS, iscritta all'ordine del giorno dei lavori di questa Assemblea, per lamentare la mancata applicazione da parte del Governo delle normative vigenti che potrebbero dare efficacia alla lotta contro la mafia e ristabilire un rapporto di fiducia tra società civile ed istituzioni. Con la mozione stessa il senatore Pecchioli, il senatore Chiaromonte, nella sua veste di presidente della Commissione parlamentare antimafia, ed altri 72 senatori del PDS, mirano a impegnare il Governo a riferire sullo stato di attuazione delle leggi finora approvate dal Parlamento in materia, a procedere allo scioglimento dei comuni inquinati e a interventi più incisivi per la trasparenza delle amministrazioni statali; a predisporre un piano di accertamento e di indagini patrimoniali per

colpire le ricchezze mafiose; ad adottare norme per la costituzione di un servizio investigativo interforze altamente specializzato e per la creazione di nuclei speciali per la cattura dei latitanti; a verificare l'attuazione delle proposte della Commissione antimafia per quanto riguarda gli apparati di prevenzione e di repressione.

Agli impegni chiesti dal Gruppo parlamentare del PDS, si richiamano anche, pur se con sfumature di toni e accenti a tratti radicalmente diversi, le mozioni dei Gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano, della Democrazia cristiana e di Rifondazione comunista, incentrate sulla richiesta di uno sforzo eccezionale dei pubblici poteri, soprattutto sotto il profilo legislativo, e sull'esigenza di assicurare unità operativa alle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata.

Il primo aspetto propositivo, cui fanno riferimento i senatori del Gruppo parlamentare del PDS, è imperniato sullo stato di attuazione delle leggi finora approvate dal Parlamento per la lotta alla criminalità organizzata, sul quale il Governo è invitato a riferire. Il problema è stato affrontato dal Governo non certo da oggi, bensì fin dall'inizio di questa legislatura, divenendo anzi uno degli impegni prioritari dell'azione dell'Esecutivo. Questo impegno si è sviluppato fino ai giorni nostri con un attivo sostegno presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per consentire l'approvazione parlamentare, in termini solleciti delle misure legislative contenute nel pacchetto anticrimine definito nell'estate 1988 e in quello predisposto dopo la risoluzione votata il 25 settembre dello scorso anno dalla Camera dei deputati. È stato così possibile predisporre in tempi ragionevoli strumenti più efficaci per combattere la delinquenza organizzata, rappresentati dalla normativa sulle funzioni dell'Alto commissario, dalla nuova legislazione antimafia e dalle disposizioni aggiornate della legge sulle tossicodipendenze. Si è poi avuta la conversione in legge da parte del Parlamento di importanti decreti-legge cui il Governo attribuiva e attribuisce grande rilievo: il decreto-legge sui sequestri di persona e sui collaboratori della giustizia, quello sul riciclaggio ed il provvedimento in tema di lotta contro la criminalità organizzata. Si tratta di disposizioni innovative, come le norme sulla trasparenza amministrativa contenute nella legge n. 203 del 1991 o come le disposizioni previste dalla normativa in materia di riciclaggio, peraltro fortemente riduttiva rispetto al disegno politico di lotta alla delinquenza. Per quanto riguarda la legge n. 203 del 1991 sono in corso di definizione le circolari esplicative.

Nella mozione vengono avanzate critiche nei confronti della mancanza di un'effettiva collaborazione tra i diversi corpi di polizia e di un efficace coordinamento. Convengo con il problema sollevato ed infatti, non appena assunte le responsabilità di Ministro dell'interno, ho avvertito l'esigenza di migliorare il modulo operativo del coordinamento. Lungo questa direttrice si sono mosse tutte le iniziative che ho avviato, fino a quelle più recenti rappresentate dagli appositi nuclei interforze previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che già hanno trovato attuazione, e ai servizi interforze di polizia giudiziaria, la cui costituzione ed organizzazione è disciplinata per determinate regioni dall'articolo 12 del decreto n. 152 sulla lotta alla criminalità organizzata, che è stato convertito il 12 luglio. Per questi ultimi è in corso di

adozione il relativo decreto interministeriale, mentre è alla registrazione della Corte dei conti il provvedimento per la costituzione dei servizi interprovinciali della Polizia di Stato, destinati ad affiancare i consimili organismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Tocchiamo così alcuni degli aspetti più spiccatamente innovativi delle recenti iniziative del Governo in tema di lotta alla criminalità organizzata, nell'ambito delle quali è stata prevista tra l'altro l'estensione all'intero territorio nazionale, come ricordava ieri il senatore Mazzola, dei piani per il controllo coordinato del territorio, originariamente attuati in via sperimentale solo in alcune città.

La legge n. 203 del 1991 in tema di lotta alla criminalità organizzata ha anche accolto in sede di conversione del decreto-legge un emendamento con il quale sono state introdotte alcune modifiche all'istituto della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In adempimento della nuova disposizione prevista dall'articolo 24, è stato emanato il decreto con il quale vengono individuati, per ogni regione, i luoghi in cui debbono essere trasferiti i soggetti già sottoposti alla misura di prevenzione, con divieto di soggiorno in uno o più comuni o province. Ne consegue che per 706 pregiudicati su 4.127 persone sottoposte a misura di prevenzione personale è previsto il rientro nelle località di residenza, mentre per 221 prevenuti l'autorità giudiziaria ha già adottato il relativo provvedimento.

Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge n. 82 – cui ho fatto prima riferimento a proposito dei nuclei interforze – contiene anche nuove misure in materia di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Con tale normativa sono state introdotte nell'ordinamento importanti disposizioni in tema di protezione di quanti si determinano a prestare collaborazione all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine, sia nel caso di persone che spontaneamente affrontano rischi per la loro vita e la loro incolumità, sia nel caso di imputati che, dissociandosi dai corresponsabili ed affrontando possibili rappresaglie, consentono di attenuare le conseguenze del reato e di assicurare i colpevoli alla giustizia. È stata costituita la commissione centrale per la definizione e l'applicazione dello speciale programma di protezione, previsto dall'articolo 10 della suddetta legge, ed è stato istitutito, presso la direzione centrale della polizia cirminale, il servizio centrale di protezione con carattere interforze. È stata anche prevista l'erogazione di fondi, messi a disposizione di tale servizio, per il conseguimento dei fini istituzionali. Uno schema di provvedimento generale, contenente la previsione delle speciali misure di protezione ed i criteri e le modalità di formulazione dei programmi di protezione è già stato favorevolmente esaminato dalla commissione ed è in corso di emanazione, dopo gli approfondimenti compiuti dai competenti uffici dell'amministrazione dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* SCOTTI, *Ministro dell'interno*). I proponenti della mozione lamentano anche la mancata attuazione della legge 20 ottobre 1990,

n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la legge n. 302 del 1990, gli adempimenti posti a carico del Ministero dell'interno riguardano le modalità di rilascio, da parte del prefetto del luogo di residenza, del certificato attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno; il relativo provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre scorso.

Il secondo adempimento è quello relativo alle modalità di attuazione per l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario in favore delle categorie interessate, da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15. Anche quest'ultimo provvedimento (decreto 6 agosto 1991) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre scorso.

Infine, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale quale regolamento di attuazione della nuova normativa, ai sensi dell'articolo 16.

Il terzo provvedimento, per la sua natura di regolamento di attuazione, ha avuto una stesura più complessa in quanto, oltre a richiedere la concertazione con le altre amministrazioni interessate, ha comportato la preliminare individuazione ed enucleazione delle disposizioni tuttora applicabili del precedente decreto del 1980 e soprattutto il coinvolgimento di strutture amministrative a suo tempo non attivate. Ciò in particolare per quanto concerne l'erogazione degli assegni vitalizi, per i quali si sono dovute interessare le direzioni provinciali del Tesoro e le relative ragionerie. Tuttavia, lo schema è stato completato ed il 19 luglio è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Lo schema di decreto interministeriale aggiorna, altresì, l'ammontare della elargizione in conformità di quanto prescritto dalla legge e contiene poche altre disposizioni di dettaglio, tra cui il richiamo alle norme di applicazione per la determinazione dell'invalidità. Per il resto, valgono le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 30 ottobre 1980, modificato con analogo decreto nel 1983, per le procedure tuttora applicabili e per gli aspetti non innovati dalla legge n. 302.

L'articolo 16 della legge n. 302 del 1990 ha infatti rinviato espressamente a tali provvedimenti per l'individuazione delle modalità attuative della normativa, prevedendo solo in via eventuale l'emanazione di disposizioni modificative ed integrative, ma non sostitutive della già esistente regolamentazione amministrativa. Ne è derivato comunque che la nuova legge ha spiegato egualmente i propri effetti. Infatti, i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 302 hanno potuto in parte compiersi in base al decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

Considerazioni analoghe valgono per l'attività della commissione consultiva operante presso la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, preposta alla formulazione del parere richiesto per la concessione delle speciali elargizioni in favore delle famiglie dei cittadini vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata.

Passo poi all'attuazione della legge n. 241 del 1990. Il Ministero dell'interno è impegnato per la compiuta realizzazione della nuova disciplina del procedimento amministrativo in stretta intesa con il Ministro per la funzione pubblica per gli aspetti di specifica competenza. A tal fine si è già predisposto lo schema di regolamento previsto dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241, concernente la fissazione dei termini massimi dei procedimenti di competenza e l'individuazione dei funzionari responsabili dei procedimenti stessi. Il provvedimento è attualmente all'esame del Consiglio di Stato a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 19, concernente le attività esercitabili a seguito di nuova rinuncia dell'interessato ovvero con il formarsi del silenzio-assenso dell'amministrazione, sono in corso le intese con il Dipartimento della funzione pubblica che ha predisposto un testo pilota. Gli esperti incaricati dal Ministro per la funzione pubblica hanno redatto documenti di lavoro o schemi di regolamento per l'attuazione degli articoli 22 e 24 concernenti le modalità per l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

Anche su tali documenti di lavoro è in corso la collaborazione propositiva del Ministero dell'interno, tenuto conto peraltro degli obblighi di legge che specificamente interessano il Dipartimento della pubblica sicurezza in ordine alla riservatezza dei dati concernenti le attività di polizia giudiziaria e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè la sfera di libertà individuale delle persone espressamente tutelata dalla legge n. 121 del 1981 e dall'articolo 34 del regolamento di servizio dell'amministrazione.

Ho lasciato per ultimo, anche perchè su questo punto voglio svolgere qualche considerazione di natura personale, le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 luglio 1991, n. 164, convertito poi dal Parlamento, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali inquinati dalla criminalità organizzata.

La normativa incide fortemente sul mandato elettivo e sulle garanzie di libertà civile e politica del cittadino e per questi motivi rappresenta uno strumento che basta da solo a dimostrare l'eccezionalità del nemico che dobbiamo combattere. Per questo, nel cosiddetto «quadrifoglio» avevo proposto un disegno di legge che prevedeva norme dirette a intervenire all'origine del procedimento elettorale, e cioè nella fase di preparazione delle candidature, con forti interventi, soprattutto tenuto conto degli orientamenti elaborati in questa materia dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia con il codice di autoregolamentazione per i partiti.

Ma il disegno di legge da me predisposto, che fra i quattro presentati riveste un'importanza fondamentale per recidere i collegamenti tra mafia e vita politica e amministrativa, attende tuttora l'approvazione della Camera dei deputati, che la settimana scorsa ne ha ripreso la discussione e che oggi - mi auguro - dovrebbe completarla.

Infatti, l'efficacia del codice di autoregolamentazione è necessariamente subordinata ad un vincolo legislativo che impedisca la candidatura, e noi sappiamo che il codice stesso è stato largamente disatteso da

tutti i partiti in occasione delle ultime consultazioni amministrative, nonostante le raccomandazioni e gli inviti alla cautela che avevo rivolto prima delle elezioni.

Aspetto quindi che il Parlamento approvi con grande senso di responsabilità disposizioni che incideranno sensibilmente – ne sono certo – sulla moralizzazione della vita pubblica locale.

In questa prospettiva ho presentato a Montecitorio un emendamento che si propone di estendere le cause di sospensione e di rimozione dall'ufficio, già previste per i rappresentanti elettivi, anche agli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e al personale dipendente dalle regioni e dagli altri enti locali e ai dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche.

La concreta applicazione della normativa sullo scioglimento dei consigli comunali ha dato luogo ad un vespaio di polemiche ingiustificate. Avevo precisato il 26 settembre scorso, davanti alla Commissione parlamentare antimafia (e il presidente Chiaromonte lo ricorderà certamente) che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sarebbero stati subordinati ad un rigoroso, preventivo accertamento della situazione, per evitare il rischio di annullamenti in sede amministrativa. E così è stato, quando il 3 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha accolto la mia proposta relativa a diciotto consigli comunali, che si aggiungono ai tre già sciolti e alla sospensione da parte del prefetto di Catania del consiglio comunale di Misterbianco.

Ma questa iniziativa governativa, che è un adempimento amministrativo imposto da una legge approvata dal Parlamento, ha suscitato critiche ingiustificate di «criminalizzazione della vita pubblica locale e di terrorismo istituzionale voluto da un Governo che, non potendo sconfiggere la criminalità con le forze dell' ordine, aggira il problema avventandosi sugli organi elettivi locali».

Innanzi tutto voglio dire che noi abbiamo inteso salvaguardare le esigenze di libera e dignitosa convivenza di popolazioni locali che sono oppresse dalla morsa della malavita; se poi qualcuno intende alimentare una campagna pretestuosa, sappia che il Ministro dell'interno della Repubblica deve innanzi tutto tutelare l'interesse generale, costituito dalle minacce di devastazione e di pressione sulla comunità, aggredita dalla delinquenza mafiosa.

Ma devo chiarire due princìpi. Il primo è che i comuni rappresentano la fondamentale cellula istituzionale della società civile e politica e che quindi le amministrazioni debbono collaborare con tutte le componenti dello Stato-ordinamento per evitare che fenomeni di malavita degenerino al punto da assumere aspetti macroscopici di inquinamento mafioso. Il secondo è che i provvedimenti adottati hanno natura preventiva e che in nessun caso hanno inteso anticipare un giudizio di condanna o una colpevolizzazione delle amministrazioni locali, le cui comunità vengono anzi salvaguardate nel loro sviluppo.

D'altra parte, i rapporti che mi hanno inviato i prefetti non fanno alcun riferimento nè alla composizione politica delle giunte sotto inchiesta nè ai partiti di appartenenza degli amministratori locali; l'attenzione dei prefetti, degli organi di polizia e dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità mafiosa non è stata d'altra parte circoscritta solamente al mondo delle autonomie

locali. E proprio per questo ho fatto prima riferimento all' emendamento approvato dalla Camera nel corso della discussione del disegno di legge sulla sospensione degli amministratori locali, che si muove proprio nella prospettiva auspicata dalla mozione.

Nel frattempo sono intervenuto con gli strumenti di cui dispongono le forze di polizia in situazioni nelle quali era evidente l'infiltrazione della malavita. Emblematico è il caso della realizzazione della base militare NATO in Isola Capo Rizzuto, dove la sospensione dei lavori è stata disposta a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dal prefetto di Catanzaro e dall'Alto commissario.

I senatori del Gruppo del PDS lamentano l'assenza di indagini patrimoniali mirate in direzione delle grandi ricchezze mafiose e chiedono di predisporre un piano straordinario di accertamenti in tale direzione.

Qualsiasi valutazione sull'argomento deve sempre tener conto, onorevoli senatori, delle straordinarie capacità della mafia di aggirare gli ostacoli e le barriere elevate dallo Stato, utilizzando strumenti sempre più sofisticati nel riciclaggio del denaro sporco. Dobbiamo sempre ricordarci che la criminalità odierna sposta ad un livello sempre più alto l'attacco contro lo Stato e che, quindi, i pubblici poteri si trovano sempre nella costante necessità di affinare progressivamente gli strumenti di prevenzione e di repressione. Il problema semmai è quello di ridurre i tempi di reazione dello Stato in presenza di una delinquenza che dispone di ingenti risorse finanziarie. Tutto ciò si è visto con l'applicazione immediata della cosiddetta legge Rognoni-La Torre che, dopo un avvio molto promettente, si è arenata non certo per inerzia quanto per queste difficoltà oggettive. Con la legge n. 55 del 1990 abbiamo perciò introdotto criteri più restrittivi ed incisivi.

Per quanto riguarda gli accertamenti di natura patrimoniale e bancaria dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno di quest'anno la Guardia di finanza ha compiuto 9.299 indagini patrimoniali ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 646 del 1982, su disposizione dei procuratori della Repubblica e dei questori; 96.896 notifiche ad istituti di credito, ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge, sempre su disposizioni dell'autorità giudiziaria. Nello stesso periodo è stata compiuta la verifica della posizione fiscale di 1.561 persone; sono stati sequestrati beni di illecita provenienza per oltre 437 miliardi di lire e sono stati confiscati beni per oltre 182 miliardi di lire.

Il problema è che c'è una riduzione nel corso del tempo e l'ultimo anno ha visto soltanto confische per 9 miliardi. Ma, per questo motivo, tappa successiva di un piano efficace di indagini patrimoniali è la soppressione del segreto bancario che costituisce ormai un impegno preciso del Governo, previsto nell'ambito della manovra finanziaria dell'Esecutivo per il 1992.

Logicamente connessa con l'abolizione del segreto bancario è l'istituzione di una banca dati centralizzata per i movimenti finanziari, cui si richiama anche la mozione del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana, che è stata ricordata ieri dal senatore Mazzola.

Questo è un punto sul quale ho insistito ripetutamente, soprattutto in occasione della discussione parlamentare del decreto-legge in materia di riciclaggio nel corso della quale questa misura, approvata in

quest'Aula, è stata bocciata presso l'altro ramo del Parlamento per l'opposizione dei vertici del sistema bancario nazionale all'introduzione di un sistema per il controllo di tutti i movimenti finanziari.

Posso comprendere le preoccupazioni di tutelare esigenze vitali del sistema finanziario nel suo complesso, ma non posso approvare una politica che impedisca l'adozione di strumenti per combattere pericoli di inquinamento del mondo finanziario, bancario e parabancario da parte della delinquenza organizzata.

Le misure dovrebbero impegnarsi su tre punti: la necessità di ridurre al massimo il movimento dei contanti (e questo è stato già fatto); l'obbligo di registrare le operazioni e di raccogliere i dati relativi presso un'unica sede in modo da consentire, grazie alla collaborazione piena degli enti creditizi, interventi preventivi; l'obbligo dell'applicazione di tale sistema informatizzato non soltanto al sistema bancario ma anche a quello finanziario e parabancario, considerando gli stretti legami che esistono tra i vari segmenti del mondo finanziario.

Mi auguro che queste misure possano essere riprese dalla 6ª Commissione finanze del Senato e approvate, perchè senza questi strumenti è difficile compiere accertamenti patrimoniali.

All'inizio del mio intervento ho fatto riferimento alla questione del coordinamento quale punto nevralgico della lotta contro la criminalità organizzata e alle misure legislative promosse dal Governo per meglio regolamentarla, tra le quali l'estensione all'intero territorio nazionale dei piani per il controllo coordinato del territorio originariamente attuati in via sperimentale solo in alcune città, le cui direttive sono state già emanate. I piani mirano a coinvolgere la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri in un sempre più capillare e coordinato controllo del territorio.

Il controllo coordinato del territorio costituisce il risultato di una lunga fase di riflessione e di maturazione a livello interforze e su di esso si impernia l'azione del Ministero dell'interno.

Il modello operativo consente di realizzare una pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, finora espletati autonomamente dalle singole forze di polizia, senza dover ricorrere a forme di ripartizione preventiva del territorio in aree di competenza. Il sistema elaborato dal Ministero dell'interno potrà costituire un vero e proprio sistema integrato di sicurezza aperto anche alla collaborazione degli altri organi che operano sul territorio con compiti di polizia, primo fra tutti la polizia municipale, per l'esigenza diffusamente avvertita di un operatore di polizia a più stretto contatto con i cittadini.

I risultati ottenuti nei primi mesi di sperimentazione sono positivi anche dal punto di vista degli arresti e dei crimini scoperti.

La persistente pericolosità della malavita organizzata ha imposto la necessità di compiere un ulteriore passo significativo lungo la strada intrapresa, per consentire raccordi più stretti fra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e condizioni ottimali di impiego delle forze di polizia nella prospettiva di una utilizzazione congiunta delle risorse disponibili. Ho quindi delegato ai prefetti dei capoluoghi di regione il compito di coordinare le attività delle autorità provinciali di pubblica sicurezza per assicurare, nell'ambito della stessa regione, unità di indirizzo e impiego coordinato delle varie forze di polizia mediante il

coinvolgimento, nel rispetto della normativa già esistente, delle attribuzioni di competenza di ciascuno dei prefetti e dei questori delle province rispettive.

Nell'esercizio delle funzioni delegate è stato previsto che il prefetto possa convocare la conferenza regionale delle autorità provinciali di pubblica sicurezza nella regione e dei responsabili, a livello regionale e provinciale, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Ha trovato così applicazione un modello organizzativo di coordinamento a livello regionale inteso a favorire lo scambio di informazioni tra le amministrazioni interessate e a esaminare i fenomeni criminosi con una diffusione superiore all'ambito territoriale e provinciale. Ciò consentirà al prefetto del capoluogo un quadro di riferimento più ampio.

Nella lotta alla criminalità organizzata è mio intendimento schierare in campo tutte le forze a disposizione di modo che la gente possa contare sulla presenza fisica delle forze di polizia per ritrovare in tante aree del nostro paese una sicurezza adeguata. Per questo motivo ho recuperato consistenti aliquote di personale dalla riduzione dei servizi di scorta, e in questa direzione si muove anche il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso che prevede l'aumento degli organici delle tre forze di polizia e il potenziamento tecnologico delle infrastrutture per le quali ci si potrà avvalere del finanziamento sotto forma di *leasing*. Questo sarà un programma unico per tutte e tre le forze di polizia e non, come per il passato, singoli programmi di rafforzamento per ciascuna forza di polizia. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri di spesa a carico del bilancio occorrerà, però, attendere l'approvazione della legge finanziaria per il 1992.

Tutte le forze di polizia devono essere destinate esclusivamente a compiti di istituto adottando le soluzioni urgenti che devolvano ad altri uffici e organi compiti amministrativi.

Una lotta incisiva alla mafia, tuttavia, non ha bisogno solo di quantità di uomini, peraltro essenziali per controllare il territorio, quanto di strategie e di tecniche, quindi di organismi e di professionalità adeguate. La mia richiesta di uomini, pertanto, non è motivata solo dall'esigenza di aumentare le quantità delle risorse ma è orientata alla professionalità investigativa, sorretta da strumenti tecnologici nuovi e sofisticati. La formazione, la specializzazione e l'aggiornamento delle forze di polizia sono condizioni indispensabili per assicurare livelli sempre più elevati di professionalità e, quindi, un migliore impiego degli uomini sul territorio.

Ciò non si rivela, tuttavia, sufficiente e per questo abbiamo immaginato qualcosa di più che consenta di superare le difficoltà che in materia di coordinamento si sono dovute finora riscontrare per arrivare a una direzione unitaria. Alla prossima seduta del Consiglio dei ministri presenteremo una iniziativa legislativa che prevede la costituzione di una struttura centrale interforze destinata unicamente al contrasto della grande criminalità. I princìpi ispiratori di questo organismo sono uno di carattere strategico, cioè attinente alla direzione politica dell'attività investigativa, l'altro di carattere operativo.

Nella definizione del nuovo organismo ci siamo ispirati ai princìpi fondamentali dell'ordinamento con particolare riguardo a quelli intro-

dotti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, sull'amministrazione della pubblica sicurezza. Essi prevedono che il Ministro dell'interno, nella sua veste di autorità nazionale di pubblica sicurezza e di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha l'alta direzione dei servizi di ordine e di sicurezza e coordina a tale fine i compiti e le attività delle forze di polizia.

Tutto ciò viene riaffermato nell'iniziativa legislativa del Governo con la quale – voglio ricordarlo al senatore Mazzola – riconducendo al titolare del Ministero dell'interno tutti gli impulsi e gli indirizzi che devono essere inviati alle forze di polizia e le responsabilità politiche connesse con la strategia della lotta contro i grandi crimini, si può concretizzare il modulo di un effettivo coordinamento di tutte le strutture e le risorse messe in campo. In questo senso, siamo d'altra parte consapevoli di muoverci in perfetta sintonia con le indicazioni e le proposte che più volte il Presidente della Commissione antimafia ha ritenuto di formulare al riguardo, indicando nel momento politico il passaggio obbligato verso una fase più avanzata e più efficace per la collaborazione delle varie forze di polizia. Ovviamente il Ministro dell'interno, che è organo di responsabilità politica nel concreto esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'apporto e dell'esperienza maturata dalle singole forze di polizia sul campo. Abbiamo pertanto previsto che il Ministro dell'interno venga assistito dai vertici delle forze di polizia e dagli organi comunque impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, dando vita ad un momento collegiale che con carattere di continuità proceda all'elaborazione delle strategie, ad assegnare a ciascuna forza compiti specifici e a dare impulso all'attività della nuova struttura investigativa.

Al tempo stesso, si dà vita ad un sistema in grado di verificare i risultati raggiunti e di adottare gli eventuali correttivi necessari. In questo modo è anche contemperata l'esigenza della massima valorizzazione delle peculiarità professionali delle singole forze di polizia che confluiscono verso un obiettivo comune nel quale si realizzi l'unitarietà dell'azione di lotta alla mafia. In questa prospettiva, è logico prevedere che il nuovo organismo di interforze coopterà progressivamente contingenti di elementi di elevata professionalità investigativa attualmente presenti nell'ambito delle tre forze di polizia. La nuova struttura costituirà l'unico punto di riferimento delle investigazioni attinenti ai fenomeni di criminalità organizzata.

Sul versante dell'attività di polizia giudiziaria, la nuova struttura sarà chiamata ad operare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ciò non potrà avvenire comunque senza un corrispondente coordinamento anche nell'ambito dell'organizzazione della magistratura inquirente delle indagini di mafia. La stessa Commissione parlamentare antimafia, nella sua ultima relazione dedicata alla formazione della prova nei processi contro la criminalità organizzata, ha auspicato la creazione di tale organismo quale strumento indispensabile per superare le sovrapposizioni e le frammentazioni delle indagini. Saranno chiamati a far parte di questa struttura elementi altamente specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che dovranno dedicarsi esclusivamente all'investigazione sulla criminalità organizzata. Ovviamente, la costituzione di questa struttura investiga-

tiva comprenderà anche una revisione dei moduli operativi dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa con l'unificazione degli uffici. Questa esigenza viene pertanto presa in considerazione dalla stessa iniziativa legislativa.

In questo nuovo sistema dovrebbe affermarsi una netta separazione tra attività informativa, che si muove in tutta l'area caratterizzata da una situazione di pericolo che non configura ancora elementi concreti di reato, e attività investigativa, che viceversa muove alla ricerca di riscontri e di prove sulla base di concreti sospetti, sia quando questa rientri nella normale attività delle forze di polizia, sia quando le indagini siano condotte dal procuratore competente in quanto già esercitata l'azione penale.

I senatori del Partito democratico della sinistra chiedono la creazione di nuclei speciali per la cattura dei latitanti. Il perseguimento e l'individuazione dei latitanti si sostanzia in una complessa attività che presuppone l'acquisizione del maggior numero possibile di informazioni sui soggetti ricercati e di valutazione di tutti gli elementi di connessione tra le stesse per un migliore e razionale impiego delle risorse umane e tecnologiche. Al settore sono addetti qualificati gruppi operatori della Polizia di Stato e delle squadre mobili, che si avvalgono del concorso, specie per gli accertamenti di maggiore complessità, del personale appartenente ai centri interprovinciali Criminalpool. Ulteriore apporto viene fornito dai nuclei di prevenzione crimine, nell'espletamento dei compiti connessi con il controllo del territorio. L'impiego degli organi operativi viene svolto sotto il costante impulso e le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed in particolare della Direzione centrale della polizia criminale, e di quella della polizia di prevenzione con il fattivo contributo della Direzione centrale per i servizi antidroga.

Per i latitanti della criminalità organizzata più pericolosi si è operato e si procede d'intesa con l'ufficio dell'Alto commissario, con i servizi d'informazione, e con l'attribuzione di specifiche indagini alle singole forze dell'ordine. Queste direzioni centrali per le operazioni di maggiore rilievo criminale e che richiedono impiego di mezzi e di personale altamente specializzato, intervengono anche tramite il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, costituito nella Direzione centrale della polizia criminale, e per quelle più rischiose con gruppi speciali di intervento (NOCS). Dal canto loro, anche l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza attendono a tale attività con i relativi organismi.

Presso l'ufficio dell'Alto commissario è stato da tempo insediato il gruppo di lavoro permanente interforze, con la funzione di centro di riferimento comune, al quale far convergere tutte le informazioni disponibili per una proficua lettura delle informazioni e per il loro migliore impiego. Per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione degli specifici elementi di fatto, le forze dell'ordine utilizzano e predispongono l'apposita sezione del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza e predispongono, diffondendoli, opuscoli con le notizie salienti e foto dei soggetti da ricercare.

Grazie all'impegno delle forze di polizia, il numero delle persone da catturare, che all'inizio del 1990 era di 15.772 unità, si è ridotto, al

termine dello scorso anno, a 13.234 ed alla fine di agosto ultimo scorso a 10.585. Nel 1990 e nei primi sei mesi del 1991 sono stati invece assicurati alla giustizia circa 500 pericolosi pregiudicati; lascio agli atti l'elenco dei più pericolosi tra questi:

Giuseppe Pesce, Vincenzo Mazzaferro, Antonio Cutellè, Giovanni Tripodi, tutti dell'ndrangheta, di Antonio Egizio, Salvatore Foria, Corrado Iacolare, Gennaro Pagnozzi, Lorenzo Nuvoletta, Nunzio Guida e Marco Medda della camorra, di Giuseppe Lucchese, Ignazio Pullarà, Vincenzo Minardi, Santo Romano, Natale Costanzo e Luigi Gallo della mafia. È del 22 settembre, infine, la localizzazione e l'arresto di Antonio Pulvirenti figlio di Giuseppe Pulvirenti. All'estero sono stati tratti in arresto, tra gli altri, Rosario Spatola, Domenico Pace, Paolo Amico, Carmine Esposito, Rosetta Magaddino, Francesco Ferrera, Amedeo Ascolese e Salvatore Palazzolo.

Voglio ora soffermarmi su un problema, che non è di stretta competenza del Ministro dell'interno, ma che produce però i suoi effetti negativi sulla tenuta complessiva della situazione della sicurezza pubblica nel paese.

Sono in perfetta sintonia con la posizione assunta dal Ministro di grazia e giustizia ed esprimo quindi l'auspicio che i magistrati dei tribunali di sorveglianza vogliano uniformarsi in misura sempre maggiore alle indicazioni dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla concessione di benefici carcerari previsti dal vigente ordinamento.

Più volte si è infatti dovuto riscontrare che questi benefici vengono concessi, in totale difformità dei pareri espressi dai comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, a pregiudicati che, usciti dal carcere, tornano nuovamente a delinquere.

Sui recenti episodi di Palermo non voglio soffermarmi anche perchè si tratta d'una questione che è peraltro oggetto di un rapporto del giudice Falcone al Ministro guardasigilli.

Desidero solo ricordare che il 21 ottobre il prefetto di Palermo ha sensibilizzato i responsabili degli uffici giudiziari sull'opportunità che il beneficio degli arresti domiciliari venga concesso in casi molto limitati in quanto la misura degli arresti domiciliari non dà alcuna garanzia circa il rispetto delle prescrizioni da parte degli imputati e richiede un impegno continuo delle forze dell'ordine, con la conseguenza negativa della loro distrazione dagli altri compiti di istituto. I dati sul numero delle persone agli arresti domiciliari a Palermo e in tutto il territorio nazionale sono estremamente preoccupanti. All'esame del Consiglio dei ministri sarà anche sottoposta un'iniziativa legislativa d'urgenza per la prevenzione e la repressione del fenomeno delle estorsioni.

Essa si articola su due direttrici principali: quella della repressione attraverso modifiche sensibili di carattere penale e quella di carattere sociale volta a dimostrare l'attenzione dello Stato con l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore degli imprenditori vittime del ricatto mafioso; ma su questa materia riferirà il Ministro di grazia e giustizia.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho illustrato le linee maestre della strategia che il Governo ha seguito e intende perseguire nella lotta contro la criminalità organizzata.

Desidero tuttavia riassumere in estrema sintesi i miei convincimenti ed i propositi in questa materia. Ribadisco prima di tutto la mia volontà e la mia ferma determinazione di concorrere, insieme al Ministro di grazia e giustizia, alla lotta contro questo tipo di criminalità.

Mio convinto impegno è quello di applicare e di far applicare tutte le leggi già approvate, che già prevedono validi strumenti per le forze di polizia, nonchè dare gli impulsi necessari per pianificare un indispensabile controllo del territorio, grazie ad un migliore e più efficace coordinamento. È altresì impegno preciso quello di garantire in ogni caso, ed in ogni regione il pieno ed integrale rispetto della legge sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali inquinati.

Un'altra considerazione, infine, va fatta per quanto riguarda la natura dei provvedimenti fin qui adottati, sui quali bisogna intendersi. È questione che viene evocata dai senatori del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, ai quali debbo una precisazione. Sulla scia dei fatti delittuosi dell'estate si è riacceso un dibattito, da tempo vivo nell'opinione pubblica, in merito alle misure ritenute più risolutive per combattere la piaga della delinquenza organizzata, i cui termini reali si riassumono sull'opzione fondamentale tra legislazione ordinaria e legislazione eccezionale.

Su questo punto credo che tutti dobbiamo convenire con quanto auspicato dal Presidente della Repubblica in quanto il ricorso a leggi eccezionali diviene una facile scorciatoia al mancato rispetto dei propri doveri e delle proprie funzioni. Non occorre, quindi, un sistema di emergenza normativa: al contrario, ci vuole da parte di tutti un impegno straordinario ad applicare e a far rispettare le leggi ordinarie, perchè le norme esistono ma devono essere osservate, devono cioè in concreto funzionare. Questa è l'unica vera chiave di soluzione dei problemi, siano essi quelli dell'ordine pubblico, siano quelli del risanamento civile del paese, siano infine quelli della oculata gestione della spesa pubblica per alleviare le condizioni economiche nelle aree depresse del paese. Questa è la linea ispiratrice cui il Governo e il Ministro dell'interno, per le sue responsabilità, si sono attenuti nella definizione del programma di provvedimenti per la lotta contro la criminalità. Lo Stato di diritto è la radice della democrazia. Dobbiamo, cioè, ripristinare la certezza del diritto che è oggi violata ed offesa dalla crudeltà della malavita organizzata. In questo senso abbiamo pensato di modificare alcune leggi che, ispirate a diffuse esigenze di giustizia e di legalità, hanno poi finito per essere impiegate strumentalmente in danno dei cittadini onesti. Se è cresciuto il livello dell'attacco mafioso contro lo Stato, del pari adeguata deve essere la risposta delle istituzioni. Questo soltanto è il significato dell'azione politica del Ministro dell'interno che intendo continuare a svolgere con il conforto del Parlamento.

A questa Assemblea desidero poi rivolgere un invito perchè contribuisca in modo determinante, per la parte che le compete, ad una sollecita approvazione dei provvedimenti che il Governo ha presentato e si accinge a presentare e che nell'esame ormai imminente degli strumenti di manovra finanziaria voglia riservare un'attenzione prioritaria alle risorse da destinare alla lotta contro la criminalità organizzata. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Scotti. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei in questo intervento limitarmi a rispondere ad alcune delle questioni sollevate nel dibattito in rapporto al decreto del Governo del 9 settembre e in rapporto a questioni di bilancio della giustizia e a compiere qualche riflessione, suggerita dagli interventi, sempre relativa alle nuove misure che il Governo si accinge ad adottare.

Innanzitutto per quel che riguarda il decreto del 9 settembre, credo sia ormai chiaro, anche dopo l'esposizione di stamane del Ministro dell'interno, da quali esigenze esso scaturiva: non ipotesi futuribili di rischi o di pericoli di chissà quale imminente stagione, ma il concreto rischio e pericolo, per la verità già corso, già in essere, che imputati di gravissimi delitti di stampo mafioso continuassero a delinquere approfittando delle scarcerazioni o di misure cautelari assolutamente inadeguate e insufficienti. In questo senso ha perfettamente ragione il relatore, senatore Casoli, nel senso che lo scopo del decreto-legge n. 292 del 9 settembre scorso era esattamente quello di incidere sulle situazioni in essere. Del resto, a tal fine, il Ministro dell'interno, facendosi tramite di preoccupazioni provenienti dalle forze di polizia, si era rivolto al Ministro di grazia e giustizia affinchè si definisse un provvedimento capace di intervenire sulle situazioni in essere, sui benefici, quali arresti domiciliari o ricoveri in carcere, di cui stavano godendo alcuni imputati di gravissimi delitti. Del resto, basta ricordare le parole con cui comincia il decreto per togliersi ogni dubbio in proposito; cito testualmente: «Non è più tollerabile che persone raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per delitti di stampo mafioso possano rimanere in condizione di proseguire la loro attività criminale» ed il testo poi dell'articolato inizia con parole ancora più precise: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari...».

Ora, non poteva non stupire e sconcertare che, sulla base di un simile dispositivo e di una simile premessa, assolutamente chiara ed evidente, qualcuno abbia preteso di leggere non un decreto urgente, bensì una sorta di invito discrezionale a futura memoria. Se poi si considera che il decreto estende l'obbligo di reincarcerare, revocando gli arresti domiciliari ed altri benefici, persino gli imputati nella fase delle indagini preliminari, non può non aumentare lo sconcerto di fronte ad una decisione che ha preteso che il decreto non si riferisse e non avesse vigore nei confronti di un soggetto due volte condannato all'ergastolo e imputato di 99 omicidi, alcuni dei quali compiuti personalmente.

Per non dire che, anche al di là del decreto, già vigenti articoli del codice imponevano o la reincarcerazione o comunque l'adozione di misure cautelari più gravose di quelle vigenti. In particolare, il comma 4 dell'articolo 299 del nuovo codice di procedura penale recita: «Quando esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice su richiesta del pubblico ministero sostituisce la misura applicata con altra più grave oppure ne dispone l'applicazione con modalità più gravose».

Come è noto, c'è chi si è rifiutato di applicare questa norma al caso Vernengo, neppure disponendo il piantonamento in un libero ospedale, ma, proprio ieri, sotto altra presidenza, la stessa Corte d'Assise d'appello di Palermo ha ordinato di reincarcerare 19 imputati che si trovavano, più o meno, nelle stesse condizioni di Vernengo. Per non dire che, sempre secondo il codice vigente, di fronte a gravi pericoli di fuga, può essere reincarcerata persino una donna incinta, o una madre che allatta, mentre, secondo qualcuno a Palermo, questo obbligo non esisteva nei confronti di un imputato di 99 omicidi, 2 volte condannato all'ergastolo.

Tutto ciò porta ad una riflessione di carattere generale o a più riflessioni. Da un lato, si esigono sempre nuove leggi e nuove norme (si vuole giustamente tutto dalle leggi e tutto attraverso le leggi), temendo che l'autorità possa altrimenti prevaricare in autoritarismo e che il potere responsabile possa mutarsi in arbitrio. Tuttavia, non bisogna neanche cadere nell'eccesso opposto che consiste nell'invocare sempre nuove leggi – leggi su misura, leggi *ad hoc*, leggi *ad personam* – per sfuggire ai doveri, alle responsabilità, all'esercizio del potere responsabile e legittimo.

Ebbene, io credo che, proprio di fronte alla mafia, dobbiamo esigere da tutte le istituzioni l'esercizio responsabile dell'autorità e dunque un esercizio visibile e trasparente; guai, invece, se pensassimo di poter fare a meno di queste assunzioni di responsabilità, inseguendo l'illusione di norme perfettamente aderenti a tutti i casi e di norme che si azionano automaticamente, riducendo quindi lo spazio di responsabile discrezionalità dei giudici.

Sul punto sollevato dal senatore Onorato, secondo il quale, attraverso l'iniziativa assunta dal Ministro di grazia e giustizia concernente la richiesta di trasferimento da Palermo di un giudice, si sarebbe violato uno spazio sacro – e lo dico innanzitutto per me stesso – del giudizio e dell'autonomia del giudice, vorrei aggiungere qualche considerazione.

La mia decisione di chiedere al Consiglio superiore della magistratura questo trasferimento nasce da ulteriori osservazioni che il caso in esame merita.

Il giudice Barreca, nel momento in cui rifiutava di applicare il decreto del Governo e nel momento in cui rifiutava di accogliere le richieste del Procuratore generale di Palermo che chiedeva la reincarnazione di Vernengo, non ha ordinato come avrebbe potuto – e, a mio avviso, dovuto, nel momento in cui rigettava la richiesta di reincarcerarlo – qualche altra misura di cautela; ad esempio, di ospitarlo nel reparto ospedaliero del carcere, attrezzato esattamente a questo scopo. Tale reparto, anche se non dei 32 previsti, disponeva tuttavia di 16 posti; ed è singolare osservare che 8 di questi posti fossero assolutamente vacanti e quindi disponibili per accogliere in condizioni di maggior sicurezza chi fosse stato davvero in condizioni di salute così precaria.

Nè egli ha disposto che venisse custodito in altro reparto ospedaliero di altro o più sicuro carcere e neanche il piantonamento in quell'ospedale in cui era – come si è visto – del tutto libero di muoversi.

Ebbene, penso che un giudice che mette in libertà un imputato accusato di 99 omicidi, condannato due volte all'ergastolo da due

tribunali della Repubblica, difficilmente può amministrare la giustizia a Palermo godendo dell'autorità e del prestigio che si devono all'ordine giudiziario.

Questo è il senso della richiesta di trasferimento al Consiglio superiore della magistratura che deciderà nella sua totale indipendenza, spero senza riflessi condizionati, come organo costituzionale della Repubblica che deve osare anche di valutare serenamente la condotta di un membro dell'ordine giudiziario secondo la legge sulle guarentige.

Siccome in coscienza questo è quello che penso, mi sono comportato in questo modo. Senatore Onorato, non ho minacciato o leso alcuna autonomia o indipendenza, tantomeno del giudice o del giudizio.

Del resto, qui non è mai stato in gioco nè un giudizio, nè un giudice. Vernengo era già stato condannato due volte all'ergasotolo, non era dunque in discussione nè un giudizio di condanna, nè un giudizio di assoluzione che era già stato dato. La Corte doveva solo decidere se accogliere la richiesta del pubblico ministero, cioè del Procuratore generale di Palermo, sulla base del decreto del Governo, di reincarcerarlo dopo anni - sottolineo anni - di custodia cautelare in ospedale.

Ciò pone una questione di carattere più generale sulla quale forse non si è sufficientemente riflettuto nel corso del tempo.

Noi siamo l'unica libera democrazia al mondo che, oltre ad avere tre gradi di giudizio, ha esteso la giurisdizione anche sul grado preliminare al giudizio, cioè sull'intera fase delle indagini preliminari, mettendo in capo a magistrati, in particolare al pubblico ministero, non il controllo o l'impulso delle attività di polizia, ma, come dice testualmente il codice, «la direzione effettiva delle indagini», che sviluppa in modo assolutamente originale il disposto costituzionale secondo cui la magistratura dispone della polizia giudiziaria.

Non solo, ma nel corso del tempo abbiamo creato, oltre ai tre gradi di giudizio e alla giurisdizione sulle indagini, un quinto grado di giudizio, che è l'estensione della giurisdizione anche alla fase di espiazione della pena.

Quindi, vi sono tre gradi di giudizio, giurisdizione delle indagini e giurisdizionalizzazione anche della fase di espiazione della pena. Ed è evidente che questo dilata enormemente responsabilità, problemi e difficoltà della magistratura di fronte a una tale ampiezza e a una tale varietà di compiti.

Il decreto, come è noto, contiene anche altri punti oltre a quello relativo all'allungamento dei termini di custodia cautelare per imputati già condannati in primo e in secondo grado, aumentando questi termini da dodici a diciotto mesi e aumentando i termini complessivi da quattro a sei anni. Ci rendiamo ben conto che si tratta di inasprimenti in qualche modo in controtendenza rispetto alle impostazioni del nuovo codice di procedura penale, inasprimenti dovuti non soltanto all'*iter* tormentato di così numerosi processi ma anche al crescere di un allarme sociale e al crescere, direi, di un sentimento civile nel paese

che è sempre più riluttante ad accettare la convivenza, troppo a lungo tollerata, con fenomeni degenerativi e di degrado criminale di questa portata.

Il decreto introduce quindi, insieme all'aumento dei termini di custodia cautelare e insieme alla sospensione dei benefici – tipo gli arresti domiciliari – per gli imputati di gravissimi reati, anche alcuni elementi nuovi, due tasselli in particolare che debbono concorrere a creare una condizione di maggior coordinamento delle indagini. Che vi sia questa necessità credo che oramai non sia più in dubbio, nel senso che soltanto alcuni continuano a difendere un sistema in cui la lotta al crimine organizzato sul fronte delle indagini e della pubblica accusa dovrebbe essere distribuita in 159 procure sull'intero territorio nazionale e messa in capo, in ciascuna di queste procure, alla responsabilità assolutamente personalizzata di ogni singolo sostituto procuratore della Repubblica, così come, d'altra parte, appare (ed è apparso al Ministro dell'interno, innanzitutto, che ha assunto questa coraggiosa responsabilità) impossibile di praticare una più efficace azione di prevenzione e di contrasto dovendosi volta per volta mediare tra le esigenze di tre polizie e di tre servizi di sicurezza. Ecco perchè la parola «coordinamento», tanto sul fronte della magistratura quanto sul fronte della polizia, è diventata il filo rosso, il filo conduttore, il *leit motiv* della nostra ricerca, della ricerca del Governo, del Parlamento, delle forze politiche e democratiche per rendere più sistematica, più intelligente, più efficace, più costante, più incisiva l'azione di contrasto e di repressione del crimine organizzato.

Se questo è il problema pubblico numero uno del nostro paese, cioè l'azione di contrasto, di contenimento, di lotta al crimine organizzato, ebbene bisogna trarne le conseguenze, sia sul fronte dell'azione delle forze di polizia sia sul fronte dell'azione repressiva, in particolare considerando il ruolo di eccezionale importanza che il nostro ordinamento, le nostre leggi, il nuovo codice sono via via venuti assegnando proprio alla magistratura inquirente.

Ebbene, sotto questo profilo mi pare ormai una porta spalancata quella di considerare ad un tempo la pochezza di risultati e l'enormità di rischi che si sono corsi e si continuano a correre nel mantenere un sistema che, per l'appunto, da un lato accresce enormemente le responsabilità della magistratura inquirente e, dall'altro lato, la mantiene in una condizione organizzativa, ordinamentale e di specifica specializzazione assolutamente inadeguata ai compiti che le sono stati assegnati.

E mi pare oramai convinzione comune che si debba procedere ad un coordinamento innanzitutto a livello territoriale e regionale, non dimenticando qual è la struttura dell'ufficio del pubblico ministero nel nostro paese, anche qui rifuggendo da chi predica la personalizzazione delle indagini, sino a sfociare in una visione anarchica di questa funzione, e rifuggendo anche da chi reclama, di fatto o di diritto, un ritorno all'indietro e quindi un totale riaffidarsi all'autorità di un capo dell'ufficio. Penso più giusto, più utile e più conveniente riflettere sull'ufficio nel suo insieme, sulla funzione del Pubblico ministero inteso come struttura portante della direzione delle indagini oltre che come struttura portante nel promuovimento dell'azione penale.

Se si riflette sull'ufficio del Pubblico ministero, non solo sui capi e non solo sui sostituti, non si può non ricavarne la convinzione che in particolare e soprattutto di fronte al crimine organizzato procedere con l'affidamento spontaneo delle indagini, volta per volta e caso per caso a 159 procure e a centinaia di sostituti procuratori non coordinati tra di loro, che non si scambiano informazioni, che non si mettono al corrente l'uno dell'altro delle conquiste di verità e di giustizia che ciascuno compie nell'ambito della propria esperienza, è la condizione certa per non ottenere risultati e per esporre in modo intollerabile i magistrati più capaci e coraggiosi alle vendette e alle rappresaglie della mafia, della camorra e della 'ndrangheta.

E se non lo si vuole fare per altri motivi, sembra a me, questo del rischio concreto che corrono i magistrati coraggiosi nelle sedi più esposte, ragione più che sufficiente per evitare che si riproducano gli eventi luttuosi cui purtroppo abbiamo assistito anche nel corso di questo ultimo anno.

Visitando la famiglia Livatino, il padre del giudice assassinato ha avuto già in due circostanze l'occasione di dirmi che se l'ufficio nel quale suo figlio lavorava fosse stato più collegiale, con l'assunzione da parte dell'ufficio stesso della responsabilità di quelle misure che lo stesso Livatino proponeva o assumeva, probabilmente non sarebbe stato ucciso. Questa osservazione è del tutto naturale e penso che sia una tragica lezione che dobbiamo ricavare dalle esperienze vissute.

È dunque necessario il coordinamento delle indagini a livello regionale e territoriale ma è necessario sicuramente qualcosa di più, non dimenticando che la struttura dell'ufficio del Pubblico ministero in Italia è una struttura binaria, che sotto un certo profilo poggia sull'azione delle procure disseminate nel territorio nazionale, ben al di là del numero delle provincie, e sulle procure distrettuali meglio attrezzate nei compiti di indagine relativi ai delitti di stampo mafioso. D'altra parte esiste la struttura delle procure generali che già ha compiti, sia pur relativi, di coordinamento che vengono in qualche misura accentuati attraverso le disposizioni del decreto che alludono alla facoltà di avocazione da parte delle procure generali di fronte a inerzia o languore delle indagini, superando quindi il livello del collegamento spontaneo rivelatosi del tutto inadeguato, previsto dall'attuale codice.

La necessità di una struttura nazionale di coordinamento deriva – come è evidente – dal fatto che il crimine organizzato non si arresta alle frontiere delle nostre regioni e deriva dall' esigenza sempre più stringente cui ci sottopongono i nostri interlocutori comunitari di una cooperazione a livello giudiziario; deriva e deriverà soprattutto dalla necessità che la magistratura, in quanto diriga effettivamente le indagini, avendo di fronte un corpo unificato di polizia e un comando unitario di polizia, abbia a sua volta un livello di interlocuzione e di direzione almeno pari per autorevolezza, senza di che, diciamolo con franchezza, sarebbe meglio rivedere l'intera costruzione e forse considerare allora la necessità di ampliare gli spazi di autonoma investigazione delle polizie e restituire integralmente i magistrati ad una pura funzione giurisdizionale e di controllo.

Mi domando però se questo sia un percorso giusto e giustificato: in buona sostanza esso consisterebbe, alla fine, nel lasciare le sole forze di polizia ad affrontare compiti di investigazione e di indagine.

Vi sarebbe cioè in qualche modo una ritirata della magistratura e dell'amministrazione della giustizia nel suo insieme dal fronte più caldo, più difficile ed esposto. Non credo che nella condizione attuale questa sarebbe la soluzione migliore.

Se, dunque, questa soluzione viene scartata, se dunque si tratta di tesaurizzare e far fruttare le conquiste di giurisdizionalizzazione delle indagini, che sono state realizzate dopo anni e anni di battaglie di segno garantista e che sono consacrate nel nuovo codice, bisogna compiere il passo ulteriore che è quello del coordinamento, della responsabilità, di un'azione incisiva, sistematica e penetrante, non affidata allo spontaneismo del caso per caso.

A questo corrisponde anche nell'immediato la parte del decreto relativa ai trasferimenti d'ufficio dei magistrati. Non ci si può lamentare soltanto che le sedi più esposte siano anche quelle più scoperte. Visitando gli uffici giudiziari del Mezzogiorno in questi sei mesi di attività meridionale si ricava un ritratto che non voglio definire per non generare maggiore inquietudine, ma che non sia una situazione accettabile mi pare lo si evinca, oltre che dai dati di cronaca, anche dalle riflessioni che ho ascoltato ieri in quest'Aula. Abbiamo bisogno di magistrati, e dei più esperti, soprattutto dove c'è più bisogno di magistrati e di indagini, dove ci sono i maggiori vuoti di organico, in una misura che supera ampiamente il venti per cento, e dove non poche delle funzioni giudiziarie più delicate e importanti sono affidate a giovanissimi uditori giudiziari.

Per quel che riguarda altri aspetti che sono stati evocati nella discussione di ieri e, poi, ripresi nella replica del relatore stamani – mi riferisco soprattutto alle questioni di bilancio – vorrei considerare un punto che mi sta particolarmente a cuore. Poichè non sono solo il titolare del Ministero di grazia e giustizia, ma avendo una corresponsabilità nella Presidenza del Consiglio, abbiamo stabilito insieme nel Consiglio dei ministri che proprio le amministrazioni dell'interno e della giustizia non avrebbero dovuto subire le conseguenze di una così rigorosa e radicale stretta sulla finanza pubblica.

Cosa è derivato da questi impegni? Sono stati mantenuti? Vorrei cercare di fare chiarezza – mi rivolgo al senatore Battello che me l'ha chiesto ancora in modo esplicito ieri – sul punto degli stanziamenti. Nello schema di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 gli stanziamenti disposti a favore della giustizia ammontano a 5.466 miliardi, pari allo 0,85 per cento del bilancio statale. Se si prendono in considerazione anche tutti gli altri stanziamenti concernenti la funzione giustizia allocati nelle previsioni di spesa del Ministero del tesoro su diversi capitoli, in particolare quello dei lavori pubblici, si raggiunge uno stanziamento complessivo per il 1992 di 6.700 miliardi, il che porta l'incidenza della spesa per la giustizia all'1,06 per cento della spesa globale di competenza dello Stato.

Aver aumentato nella misura dello 0,20 per cento rispetto allo scorso anno gli stanziamenti per la giustizia, entro una legge finanziaria e di bilancio che decurta nell'ordine di 60 mila miliardi la spesa

secondo il bilancio a legislazione invariata, non mi pare un risultato di poco conto anche se devo subito dire con molta franchezza che questo non basta assolutamente, in termini quantitativi, per cui sono ben disponibile, interessato e appassionato all'idea di trovare in Parlamento le possibilità di ulteriori finanziamenti e stanziamenti. Penso soprattutto che questi dovrebbero essere destinati al potenziamento delle sedi giudiziarie del nostro Mezzogiorno e, quindi, ragionando, si potrebbero trovare le forme compensative in capitoli di bilancio a ciò destinati. Per esempio, la funzione di ricostruzione non dovrebbe escludere anche compiti e interventi relativi all'amministrazione della giustizia.

Al di là di questo, è giusto riconoscere che nel passato, e ancora lo scorso anno, oltre a difetti quantitativi nell'erogazione della spesa, vi sono stati difetti strutturali che, nel corso degli ultimi dieci anni, hanno fatto sì che percentuali molto elevate degli stanziamenti di fatto si trasformassero in residui passivi o finissero in economia. Vi è un problema di migliore organizzazione, programmazione e controllo della spesa del Ministero di grazia e giustizia. È per questo che si è proposto, con un progetto di riforma di legge-delega al Governo, una riorganizzazione di quel vero e proprio volano dell'amministrazione giudiziaria che è il Ministero di grazia e giustizia. Non si può, infatti, pretendere che uomini di diritto siano esperti di contabilità industriale ed è per questo che, accanto alle funzioni direttive riservate a magistrati, mi è sembrato giusto chiedere nei provvedimenti urgenti per la giustizia la facoltà di poter acquisire competenze ed esperienze anche da altre amministrazioni. Trovo del tutto singolare che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, su sollecitazione di un Gruppo di opposizione – credo che vi sia stato qualche equivoco – abbia cercato di bocciare l'impostazione del Governo tendente appunto ad arricchire il Ministero con altre competenze e professionalità che – ripeto – sono indispensabili per modernizzare il Ministero e per garantire un flusso adeguato di spesa, con controlli all'altezza delle necessità sui flussi di spesa medesimi. Spero, quindi, che si possa superare, in Aula alla Camera o qui in Senato, un voto espresso dalla Commissione giustizia della Camera in senso estremamente negativo per la funzionalità e la modernizzazione del Ministero.

Naturalmente, come ho già fatto in Commissione giustizia del Senato, potrei illustrare in dettaglio quali sono le destinazioni delle diverse voci che vengono ad incrementare in modo significativo il bilancio della Giustizia, ma penso sia giusto allegare questo materiale e consegnarlo agli uffici del Senato.

L'ultimo punto che desidero toccare è quello preannunciato dal Ministro dell'interno e relativo al «decreto antiestorsione». Anche su questo, non è che ci siamo svegliati una mattina scoprendo i *rackets* delle estorsioni. Questa rappresentazione un po' patetica e un po' insincera non coglie il vero. La verità è che tutti i dati statistici e i rilevamenti da anni segnalavano una caduta delle denunce per crimini di estorsione e, d'altro lato, viceversa, un aumento di reati, come attentati e incendi, visibilmente conseguenza di resistenze o di rifiuti delle vittime predestinate a soggiacere al ricatto estorsivo. C'è voluto – ahimè – anche in questo caso un delitto perchè dall'intuizione della gravità di un fenomeno si passasse alla definizione di un intervento.

Abbiamo pensato di farlo non soltanto ricorrendo al solito strumento dell'inasprimento delle pene, ma cercando, insieme con le forze sociali, con le categorie sociali più direttamente coinvolte e vittime di questo crimine, le forme e i modi di un intervento efficace per organizzare una resistenza, un rifiuto al ricatto estorsivo. Il decreto, che spero e credo adotteremo nella prossima riunione del Consiglio dei ministri, avendolo predisposto congiuntamente con il Ministero dell'interno, consta in definitiva di tre punti essenziali. Innanzitutto vi è la garanzia dell'anonimato per le denunce e la possibilità di inoltrare le denunce stesse a diverse sedi e a diverse autorità; garanzia di anonimato che deve essere mantenuta naturalmente non soltanto nella fase delle indagini preliminari. In secondo luogo, si è previsto un fondo di solidarietà alimentato con il concorso dello Stato, con il concorso dei beni sequestrati ai mafiosi e con il concorso delle categorie sociali interessate. (*Interruzione del senatore Chiaromonte*). Sì, in tutti gli incontri che abbiamo avuto vi è stato non solo consenso, ma piena adesione e disponibilità anche sul fronte finanziario. Poi ho letto anch'io di qualche riserva che si sarebbe manifestata da parte di alcuni esponenti delle categorie, contrari a un prelievo dell'1 per cento sulle polizze assicurative relative a questo genere di rischi, quindi con esclusione delle polizze per le assicurazioni automobilistiche. C'è stato un nuovo incontro e mi pare che ci siamo chiariti, altrimenti sarebbe stato veramente paradossale che, anzichè un fondo di solidarietà toccassimo il fondo dell'egoismo, cioè un rifiuto a partecipare a un rischio di questa natura da parte delle stesse categorie sociali.

Questi, in rapida sintesi, sono i punti che intendevo toccare relativi al decreto, al bilancio della giustizia ed al decreto antiestorsioni. Sapete anche che sono imminenti provvedimenti di portata più strutturale, quelli relativi al coordinamento delle attività di indagine anticrimine e quelli relativi al coordinamento unitario delle forze di polizia e al potenziamento degli organici sia sul fronte del Ministero dell'interno, sia sul fronte dell'Amministrazione giudiziaria. Pensiamo entro l'anno di coprire tutti i vuoti di personale ausiliario, avendo ottenuto per l'amministrazione della giustizia la deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione; anche questo credo che sarà un concorso di tipo pratico molto utile per rimettere in piena efficienza la macchina giudiziaria.

In conclusione, mi pare di poter cogliere questa occasione – naturalmente presto ve ne saranno altre con temi assai più ampi oggetto della discussione e della votazione parlamentare – per confermare i tre punti cardine della strategia che il Governo si è data. Cooperazione istituzionale, che vuol dire innanzitutto cooperazione tra Governo e Parlamento, tra i Ministri dell'interno e della giustizia, tra lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali. È sorprendente il fatto che molte delle disposizioni che il Parlamento si è dato per porre argine alla penetrazione e all'inquinamento mafiosi nelle pubbliche amministrazioni (concepite soprattutto perchè questi argini funzionassero certo su tutto il territorio, ma in particolare dove la minaccia è più grave, dove la mafia non è soltanto un fenomeno di importazione, ma ha radici e basi di massa, oltre che produrre qualcosa come 1.700 cadaveri all'anno, in una mattanza che ha pochi paragoni, almeno nella nostra

Europa civile), mirate in particolare ad alcune situazioni territoriali, non siano state ancora recepite da alcune regioni, in particolare dalla regione Sicilia, dietro il paravento della propria autonomia.

Cooperazione investigativa, che significa coordinamento tra le forze dell'ordine, sino alla costituzione di un nucleo investigativo unitario, organizzato sotto un unico comando, che sia in perfetta sintonia con una struttura della pubblica accusa che, senza nulla togliere alle procure e ai loro compiti, consenta quel coordinamento nazionale ed anche quella cooperazione comunitaria nell'ambito delle investigazioni giudiziarie che è anch'essa ormai un'esigenza assoluta. Devo dire che non si dovrebbero combattere delle battaglie contro dei fantasmi, nel timore che possono esservi sottomissioni del potere giudiziario, o della stessa sola facoltà della pubblica accusa al potere politico o di governo; nulla di tutto questo è nelle nostre intenzioni, nulla di tutto questo è nei nostri obiettivi.

C'è un solo ed unico obiettivo da realizzare attraverso la cooperazione istituzionale, la cooperazione investigativa e la cooperazione sociale, con i cittadini e tutte le categorie interessate: quello di una lotta più efficace, più intelligente, più incisiva contro il crimine organizzato. E penso di non sbagliarmi se osservo, anche in rapporto alle decisioni prese ieri a Palermo, come in rapporto a tante manifestazioni ed iniziative che si moltiplicano nella società civile, da parte di pubbliche amministrazioni e da parte di categorie sociali interessate, che la sveglia suonata dal Governo segni davvero l'inizio di una svolta positiva. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sulle mozioni.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Io farò riferimento all'intero dispositivo della mozione 1-00127, lasciando al Ministro di grazia e giustizia la risposta su un punto preciso di essa che riguarda specificatamente la questione degli stanziamenti di bilancio. Per il resto invece, poichè su tutte le questioni c'è concordanza nel merito, ritengo di poter accettare la mozione.

Il dispositivo della mozione 1-00129 invece «impegna il Governo a riferire». Noi accettiamo tale impegno e voglio sottolineare che, nel provvedimento che il Governo adotterà circa il coordinamento delle forze dell'ordine, sarà anche compresa una norma specifica che farà obbligo al Governo di riferire semestralmente al Parlamento sull'attuazione delle leggi e a presentare una relazione annuale.

Per quanto poi concerne la mozione 1-00130, illustrata dal senatore Mazzola, il Governo concorda pienamente con essa e quindi la accoglie. Approfitto poi di questo mio intervento per sottolineare, in riferimento al secondo punto di essa, che presso la 6ª Commissione del Senato giace

un provvedimento recante norme stralciate dal decreto sul riciclaggio. Ritengo allora che una sollecitazione comune alla 6ª Commissione a riprendere l'esame di quel provvedimento nella linea indicata nella mozione sia quanto mai urgente. Il Governo è pienamente convinto di questo.

In relazione all'ultima delle mozioni presentate, la mozione 1-00131, in riferimento a quanto esposto nel penultimo punto di essa, faccio presente che sulla copertura dei posti vacanti nell'organico il Ministro di grazia e giustizia ha già risposto affermando che nel disegno di legge finanziaria c'è una deroga che consentirà all'amministrazione della giustizia di coprire tali posti. In questa mozione manca, a differenza della nozione 1-00127 una quantificazione precisa delle richieste e si parla semplicemente di «adeguati stanziamenti in sede di legge finanziaria». Ricordo allora ai presentatori che il Governo, tramite il Ministro di grazia e giustizia, ha già risposto facendo riferimento all'incremento del 20 per cento delle somme stanziate per la giustizia. Anche qui dunque non si verifica alcuna divergenza.

Voglio poi aggiungere, riguardo a un altro punto della mozione, in cui si chiede di «rimuovere dalle cariche tutti quegli amministratori e funzionari di enti pubblici o aziende pubbliche che siano collusi con la mafia», che abbiamo già provveduto, con un emendamento presentato al disegno di legge sulla decadenza e ineleggibilità degli amministratori, estendendo anche ai funzionari le misure necessarie a rimuovere quanti sono corrotti o risultano in collusione con la mafia.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In merito al punto relativo al raddoppio degli stanziamenti, il Ministro ha già fornito un'indicazione nel corso dell'intervento svolto poco fa. Il disegno di legge finanziaria è stato predisposto sulla base dell'equilibrio raggiunto in sede di presentazione, secondo le intese e gli accordi intercorsi che erano quelli di non penalizzare i due Ministeri (Interno e giustizia) particolarmente interessati alla lotta contro la criminalità organizzata. Il Parlamento sta in questi giorni esaminando tale provvedimento e quindi nelle sue valutazioni e nelle sue riflessioni potrà eventualmente porre mano ad una qualche azione di ritocco. Il Ministero di grazia e giustizia deve sottolineare, però, che le esigenze essenziali che andavano tutelate, attraverso gli strumenti della legge finanziaria e di bilancio, per non paralizzare le iniziative e le azioni che sono in corso e che debbono essere potenziate, sono state garantite con l'accoglimento delle richieste che avevamo avanzato, anche se evidentemente esse non sono state integralmente accolte. Infatti, soprattutto alcune spese di parte corrente ed alcune voci di bilancio attinenti alle competenze del Ministero hanno subìto alcuni tagli.

Questa è, dunque, la risposta del Governo in merito alla richiesta di raddoppio degli stanziamenti destinati al funzionamento della giustizia, richiesta che, a questo punto, non deve essere diretta al Governo, bensì al Parlamento, presso il quale sono all'esame i documenti licenziati dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo è dunque disponibile ad accettare la mozione 1-00127, salvo il punto relativo al raddoppio degli stanzia-

menti, che il Governo ritiene di competenza del Parlamento. Inoltre, accetta la mozione 1-1029, dalle parole «a riferire», in poi, concorda in ordine alla mozione 1-00130 ed è favorevole, altresì, ad accettare in parte la mozione 1-00131.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, intendo modificare la dizione contenuta nel penultimo comma della nostra mozione, nel senso di sostituire le parole «il raddoppio degli stanziamenti», con le altre «un congruo aumento degli stanziamenti».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica testè proposta alla mozione 1-00127.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo la accetta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIPODI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi prendiamo atto dell'accoglimento di parte della nostra mozione e anche di alcune proposte contenute nella mozione presentata dal Gruppo comunista-PDS e sottolineiamo, altresì, che quelle avanzate da Rifondazione comunista sono proposte attinenti alla gravità dell'emergenza democratica esistente nel paese. E, partendo proprio da questo dato, che ormai inquieta la coscienza dell'opinione pubblica nazionale, vogliamo ribadire che, in questo momento, sono indispensabili interventi coerenti ma anche di eccezionale impegno sul piano politico. Infatti, seppure vi è stato un qualche accoglimento delle sollecitazioni venute dal paese, dal Parlamento e dalla stessa Commissione antimafia, dobbiamo dire che siamo, in ogni caso, molto distanti dall'incisività degli impegni complessivi nella lotta alla criminalità organizzata.

La stessa relazione semestrale della Presidenza del Consiglio sull'attività dei servizi segreti ha definito la mafia un «flagello nazionale». Ciò è dimostrato dall'impressionante numero di omicidi che in 18 mesi ha raggiunto quota 1.634 soltanto in tre regioni del nostro paese, e cioè in Calabria, in Sicilia e in Campania.

L'entità di questo fenomeno è dimostrato dalla crescente diffusione del traffico della droga, nonchè dal fatto che la mafia sta estendendo il suo controllo sull'intero territorio nazionale, invadendo con la sua egemonia regioni del paese non meridionali, costituendo di fatto un proprio Stato.

La gravità è dimostrata anche dal fatto che negli ultimi mesi e negli ultimi anni la mafia ha operato una sua penetrazione nei settori vitali

dello Stato, nonchè dalla sfida che viene lanciata giornalmente alla democrazia con azioni anche clamorose, come l'assassinio del vicesostituto procuratore generale della Cassazione, dottor Antonino Scopelliti, del cui omicidio fino ad oggi non si conoscono nè il mandante nè gli esecutori. Anche su tale delitto eccellente, dopo quello di Ligato avvenuto in provincia di Reggio Calabria, sembra essere calato un velo.

L'attività criminale, oltre a rappresentare un'impossibilità di esercizio della democrazia e della convivenza civile, provoca un impoverimento in queste zone, dove essa è maggiormente presente, mi riferisco alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, non vengono realizzati nuovi investimenti produttivi, perchè ogni imprenditore ha paura di investire e lo Stato è assente o promette soltanto senza poi intervenire efficacemente.

Accade poi che attività produttive vengono smantellate perchè sono oggetto di attacco da parte delle organizzazioni mafiose, per cui spesso queste aziende o abbandonano il campo di fronte alle minacce estorsive, oppure vengono distrutte le attività dagli attentati mafiosi.

A ciò si accompagna anche un disimpegno da parte dello Stato per quanto riguarda le risposte da dare alle esigenze di sviluppo e di occupazione, per cui la mafia può trovare possibilità di reclutamento in questo scontento di carattere sociale.

Oltre a non essere prevista una politica di sviluppo, vi sono stati interventi contrastanti che hanno aiutato la mafia, e ciò dimostra che non vi è una totale volontà da parte del Governo di affrontare e combattere efficacemente questo fenomeno.

Signor Ministro, come si può combattere la mafia quando lo Stato o una sua parte giunge a patti con essa?

Signor Ministro, lei sa bene che vi sono stati due episodi che hanno destato una grande preoccupazione nello stesso tempo indignazione nell'opinione pubblica nazionale. Si tratta di due episodi che hanno visto il Ministero della difesa autorizzare subappalti ad imprese mafiose per la costruzione della base NATO a Crotone. Proprio per superare difficoltà e ostacoli posti dall'opposizione democratica e pacifista che vi è stata, settori del Ministero della difesa hanno violato la legislazione antimafia e hanno favorito con quei subappalti la mafia e quindi i poteri criminali.

La stessa cosa vale per quanto riguarda l'altra vicenda, quella di Gioia Tauro, con i procedimenti giudiziari che ancora sono presenti e che anzi destano ulteriore preoccupazione; c'è stata la cosiddetta rivolta di Gioia Tauro, una rivolta pilotata da ambienti mafiosi, da noti personaggi politici locali che ha portato alla distruzione del municipio, all'assalto delle banche, all'assalto al distretto di polizia, alla demolizione di un binario ferroviario (con pericoli per coloro che potevano viaggiare perchè l'hanno coperto dopo averlo divelto con le ruspe), al blocco dell'autostrada con il bitume e così via: eppure, di fronte a questo fatto che ha costituito una pressione verso il Governo perchè lì si è strumentalizzato il malcontento legittimo dei lavoratori che sono stati licenziati e che da 10 mesi non ricevono nessun reddito per responsabilità del Governo (licenziati a causa della individuazione di un intreccio mafia-affari, politica-Enel nella costruzione della centrale a carbone), che ha portato al sequestro dei cantieri da parte della

magistratura, oggi noi vediamo che il Ministro si appresterebbe ad imporre una scelta ricattatoria delle forze mafiose che erano a capo di quella cosiddetta rivolta dell'1 e 2 ottobre.

Come è possibile allora, in questo modo, dire che si può combattere la mafia quando si va verso questo cedimento?

Allora, signor Ministro, io mi auguro che nel prossimo Consiglio dei ministri o successivamente, come è stato promesso, non avvenga un fatto di questo genere, perchè certamente questo dimostrerebbe una resa dello Stato di fronte alle pressioni e ai ricatti mafiosi.

Ma come si può, signor Ministro, credere che si possa combattere la mafia quando ci sono dichiarazioni come quella del sindaco di Reggio Calabria che dice che il 10-15 per cento del consiglio comunale è stato eletto dalla mafia e nessuno interviene? Quando si dice che ci sono corruzioni per potersi appropriare di finanziamenti del decreto per Reggio Calabria e nessuno interviene, nessuna azione viene compiuta? Allora come può, signor Ministro, dimostrare che vuole portare avanti la lotta alla criminalità quando ci sono poi autorevoli dirigenti e deputati dello stesso suo partito... (*Richiami del Presidente*). ...che sono solidali non soltanto con il noto Macrì di Taurianova ma che si esprimono tutti i giorni attaccando anche le misure di scioglimento dei consigli comunali inquinati di mafia?

Quindi, concludo dicendo che noi rivendichiamo la necessità di essere coerenti in tutti i campi se vogliamo che ci sia questo intervento, accogliendo anche quelle sollecitazioni che vengono dal mondo giovanile, come è stato dimostrato recentemente da una grande manifestazione che si è svolta a Reggio Calabria, promossa dai promotori della marcia Perugia-Assisi... (*Richiamo del Presidente*). ...che quest'anno hanno voluto che fosse invece la marcia contro la criminalità.

Perciò noi votiamo contro la mozione del Movimento sociale italiano, ci asteniamo su quella della Democrazia cristiana e votiamo a favore della nostra mozione, quella di Rifondazione Comunista, e anche a favore della mozione dei senatori Pecchioli ed altri, esclusa la parte che riguarda la istituzione di Procura presso le sedi di Corte d'appello.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Onorevole Ministro, noi prendiamo atto del fatto che si impegna a riferire urgentemente in Parlamento sugli effetti palesemente negativi delle leggi e dei provvedimenti che in atto disciplinano i mezzi di lotta e di repressione del preoccupante fenomeno malavitoso, però avevamo anche invitato il Governo, nella parte conclusiva della nostra mozione, a prendere dei provvedimenti urgenti, indilazionabili ed eccezionali e avevamo chiesto se il Governo intendesse adottare e proporre questi mezzi al fine di combattere e debellare la delinquenza mafiosa nel paese. Non abbiamo ascoltato dalla sua voce qualche proposito in merito, ma non abbiamo ascoltato dalla sua voce, forse perchè assente ieri, nemmeno le risposte agli argomenti che io nella discussione avevo tracciato per sommi capi, a quello che, secondo il nostro punto di vista come parte politica, è il problema nell'ottica

attuale, senza frasi nè convenevoli che lasciano il tempo che trovano. Avevamo quindi chiesto al Governo se non intendesse affidare a commissioni mediche formate da medici militari il controllo dei *boss* che sono «ammalati». Avevamo chiesto, così come è stato fatto per altri comuni che lei ha sciolto, che lo stesso provvedimento venisse adottato per la città di Napoli, considerato che nella città di Napoli l'amministrazione comunale è inquisita per ben due terzi e che un assessore di questa amministrazione abbracciava i camorristi all'interno di un *hotel* sul lungomare napoletano. Abbiamo fatto queste richieste e ciò ha destato scalpore. C'è stata inoltre una risposta fortemente critica da parte di altre organizzazioni politiche alla nostra proposta favorevole alla pena di morte.

Ho letto i resoconti questa mattina e non mi sono meravigliato della posizione di alcuni partiti, soprattutto di quelli che parlano di legalizzazione degli stupefacenti; dal loro punto di vista tutto si può risolvere con la legalizzazione degli stupefacenti.

Noi invece non parliamo di mezzi e di provvedimenti tesi, secondo il nostro punto di vista, ad alimentare ancora di più lo spaccio della droga e la delinquenza malavitosa nel paese. Proponiamo un mezzo drastico, soprattutto alla luce delle considerazioni della gente comune che chiede la pena di morte per reati efferati come quello del sequestro seguito dall'uccisione dell'ostaggio. Noi intendiamo affrontare coraggiosamente il problema dello spaccio internazionale della droga che uccide migliaia di giovani e ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo proponendo un'efficace e drastica azione legislativa tesa a colpire i malfattori che imperversano nel paese. In caso contrario tutto diventa stucchevole e improduttivo ai fini della lotta alla delinquenza.

Abbiamo esposto e ribadiamo le nostre obiezioni e le nostre idee in merito alla delinquenza comune che ormai si è sviluppata nel paese; intendiamo soprattutto ascoltare da lei quali provvedimenti propone di adottare per debellare la mafia e la delinquenza. Non vorremmo che la «sveglia» suonata dal Governo, così come ha affermato nella replica il ministro Martelli, fosse una di quelle sveglie caricate che fanno fiasco, non trillano e fanno arrivare tardi agli appuntamenti. (*Applausi dalla destra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo solo per un breve annuncio di voto. Ieri – l'Aula era meno affollata di questa mattina – ho avuto modo di esporre ampiamente il nostro punto di vista.

Per quanto riguarda le mozioni in esame, molte delle misure proposte e dei suggerimenti avanzati possono essere condivisi, altri, a nostro avviso, possono esserlo meno. Comunque ci sembra che nessuna di queste mozioni abbia al centro delle riflessioni, della filosofia che propone, quella revisione profonda dei criteri che noi riteniamo necessari per quanto riguarda il contrasto al fenomeno mafioso.

Per queste ragioni, richiamandomi alle considerazioni già svolte ieri in discussione generale, annuncio la nostra astensione dal voto sulle mozioni in esame.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, intervengo anch' io per un annuncio di voto. Il mio Gruppo voterà a favore della mozione 1-00127, presentata dal senatore Pecchioli e da altri senatori, condividendola sia nella parte argomentativa che nella parte dispositiva.

Altrettanto favorevole è il giudizio sulla mozione 1-00131, presentata dal senatore Crocetta e da altri senatori, sia per la parte motiva che per la parte dispositiva. Voglio notare soltanto questo: le mozioni sono spesso condivisibili, queste ed altre, anche perchè tralasciano problemi sui quali c'è maggiore perplessità e i giudizi non coincidono. Questo mi porta a dire che la mozione presentata dal senatore Filetti e da altri senatori, anche se riconosco che è molto contrassegnata da una sorta di autocontrollo verbale, non è condivisibile perchè esiste quell'accenno – che non a caso adesso il senatore Florino ha riproposto – ai provvedimenti eccezionali che alludono chiaramente a interventi, come la pena di morte, che sono nettamente respinti dal mio Gruppo.

Per quanto riguarda la proposta democristiana, la mozione presentata dal senatore Mancino e altri senatori, noto che la parte deliberativa è condivisibile mentre non mi sento di poter condividere la parte argomentativa solo in quell'inciso che dice, forse per una clausola di stile obbligatoria per la maggioranza, che le iniziative assunte negli ultimi tempi dal Governo in materia di ordine pubblico vanno condivise, ampliate e potenziate. Non accetto soprattutto il termine «condivise» e, signor Presidente, chiedo una votazione per parti separate tra la parte motiva e la parte dispositiva. In questo caso il mio Gruppo voterebbe a favore anche della mozione presentata dal senatore Mancino e da altri senatori.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate della mozione 1-00130.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, sono abbastanza meravigliato dell'atteggiamento del Governo il quale, in sostanza, ha accolto tutte e quattro le mozioni riferendosi esclusivamente alla parte dispositiva delle stesse. In realtà le mozioni vanno valutate anche per le motivazioni che portano alla parte dispositiva.

Il Gruppo repubblicano voterà a favore della mozione presentata dal Partito democratico della sinistra e contro la mozione presentata dal Movimento sociale italiano per quel richiamo ai provvedimenti eccezionali testè esplicitati nella dichiarazione di voto del senatore Florino con l'invocazione della pena di morte; questo è il motivo dirimente per il quale il Gruppo repubblicano non può votare a favore della mozione presentata dal Movimento sociale italiano. Non voteremo a favore della mozione presentata dal Gruppo di Rifondazione comuni-

sta non tanto per le motivazioni espresse nella mozione stessa, ma per quello che è stato detto nel corso della presentazione da parte del senatore Crocetta ieri, che comporta una impostazione del tutto diversa da quella che è stata da me rappresentata nell'intervento in discussione generale.

Anch'io chiedo che, per quanto riguarda la mozione presentata dal Gruppo della Democrazia cristiana, la votazione avvenga per parti separate con l'esclusione - che a me basta - del termine «condivise».

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, noi voteremo ovviamente a favore della nostra mozione, mentre - non sarebbe neanche necessario dirlo - voteremo ovviamente contro la mozione presentata dal Movimento sociale italiano, perchè l'illustrazione che è stata fatta e la successiva dichiarazione di voto esplicitano che si tratta non tanto di essere d'accordo o meno con il dispositivo, ma con una strategia di carattere generale che vede al centro l'applicazione del codice penale militare di guerra e della pena di morte.

Voteremo a favore della mozione presentata dai senatori di Rifondazione comunista ed altresì voteremo a favore della mozione presentata dal Gruppo della Democrazia cristiana, in relazione alla quale vi è soltanto un'osservazione su quell'inciso che esplicita condivisione con tutte le misure finora attuate dal Governo, circa il quale condividiamo la proposta testè formulata dal senatore Covi.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, vorremmo chiedere la votazione per parti separate della mozione 1-00127, perchè anche noi abbiamo intenzione di votare a favore della parte contenente il dispositivo mentre, per ragioni politiche abbastanza evidenti, che non è necessario illustrare, non voteremo la prima parte di premessa, introduttiva, cioè la parte di diagnosi che precede il dispositivo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate dalla mozione 1-00127.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, anche il Gruppo socialista voterà a favore del dispositivo di questa mozione, se verrà messa in votazione per parti separate, mentre non intende votare la parte contenente la premessa.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte della mozione 1-00127, presentata dal senatore Pecchioli e da altri senatori, recante la motivazione, dall'inizio fino alle parole: «dei politici corrotti».

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte della stessa mozione, recante il dispositivo, con la modifica precedentemente introdotta dai presentatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione 1-00129, presentata dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della mozione 1-00130, presentata dal senatore Mancino e da altri senatori.

Ricordo che da parte del senatore Onorato è stata chiesta la votazione per parti separate.

Metto pertanto ai voti la prima parte della mozione 1-00130, recante la motivazione, dall'inizio fino alle parole: «condivise, ampliate e potenziate».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte della stessa mozione, recante il dispositivo.

È approvata.

Metto ai voti la mozione 1-00130 nel suo complesso.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione 1-00131, presentata dal senatore Crocetta e da altri senatori.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Anche su questa mozione, signor Presidente, vorremmo chiedere la votazione per parti separate tra la premessa e il dispositivo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la prima parte della mozione 1-00131, recante la motivazione, dall'inizio sino alle parole: «di libertà limitata».

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte della stessa mozione, recante il dispositivo.

Non è approvata.

CROCETTA. Non ho capito perchè è stata chiesta la votazione per parti separate!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: «Quando» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*4*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando

imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione anche se questa è eseguita in luoghi esterni di cura"».

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3"».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 prevede di inserire dopo il comma primo un comma 1-*bis*, che modifica il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Praticamente contempla l'ipotesi della custodia cautelare in carcere che non può essere disposta in alcuni casi, cioè quando – salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – l'imputato è una donna incinta, o che allatta la propria prole, o che ha oltrepassato l'età di 70 anni (è questa la modifica, perchè precedentemente il limite era di 65 anni), ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi. È questo il testo precedente, al quale è stato aggiunta la frase «che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione».

Devo premettere che l'emendamento, così come elaborato inizialmente dalla Commissione, prevedeva anche un'altra frase aggiuntiva, «cioè anche se questa» – la detenzione – «è eseguita in luoghi esterni di cura». Attualmente il relatore ritiene che questo ultimo periodo debba essere soppresso perchè crea confusione. In sostanza, quindi, propongo una modifica a questo emendamento, nel senso che l'emendamento termina dopo la parola «detenzione». È naturale che la detenzione, comunque svolta, deve essere tale da non consentire la prestazione delle cure in caso di eccezionale gravità della malattia.

L'emendamento 1.2 propone invece un'ulteriore aggiunta al comma 5, che prevede la deroga al regime della custodia cautelare in carcere per tossicodipendenti o alcolisti che stiano svolgendo in modo proficuo un programma socioriabilitativo. Si è ritenuto naturalmente con questo emendamento di escludere, proprio in forza del principio dell'esigenza di considerare l'istituto della custodia in carcere un istituto normale, un istituto di regola, che queste disposizioni si applichino quando si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3, cioè quando si tratta di delitti di eccezionale gravità.

IMPOSIMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Sull'emendamento 1.1, vorrei dire che esso tende a restringere i casi di arresti domiciliari, in buona sostanza, e quindi ad indicare espressamente i casi nei quali possono essere concessi gli arresti domiciliari. Già il relatore ha fatto riferimento all'aumento della soglia da 65 a 70 anni ed al fatto che essi possono essere concessi a persona imputata quando è incinta o allatta. Presso la Commissione giustizia si è svolta una discussione circa l'opportunità che espressamente si parlasse di una donna incinta e che allatta per evitare che di questo beneficio possa goderne anche un uomo che affermi di allattare la prole. Lo dico perchè resti agli atti della discussione. Non è da escludere infatti che ci saranno uomini che tenteranno di avere gli arresti domiciliari con la motivazione che allattano la prole. Vorrei poi mettere in evidenza – e credo che il relatore abbia già presentato una modifica in proposito – che dovrebbe essere soppressa l'ultima parte di questo emendamento. In caso contrario corriamo il rischio di avere infatti imputati che scontano gli arresti non solo in case di cura ma addirittura senza la vigilanza. È questo il rischio che corriamo se l'emendamento verrà approvato. In esso infatti si dice, sia pure in modo tortuoso, che «non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è... una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione anche se questa è eseguita in luoghi esterni di cura». Questo sta a significare che potranno verificarsi casi, ovviamente comprovati da perizie medico-legali di un imputato detenuto...

PRESIDENTE. La norma ha già avuto le correzioni cui lei allude, senatore Imposimato. Quelle parole sono state soppresse.

IMPOSIMATO. Benissimo. Sono favorevole a tale soppressione perchè esclude il rischio di una carcerazione priva dell'assistenza e della vigilanza dei carabinieri, della polizia e delle forze dell'ordine. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Io ritengo che l'osservazione del senatore Imposimato sia molto giusta. Se, anzichè «persona», non si mette la parola «donna», anche il papà che allatta, ovviamente artificialmente, potrebbe essere compreso dalla norma. Potremmo quindi parlare di «donna incinta o che allatta la propria prole».

CASOLI, *relatore*. Mi pare indiscutibile che ad essere incinta sia la donna. (*Commenti delle senatrici Bochicchio Schelotto e Salvato*).

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma vogliamo consentire al mafioso di allattare i figli?

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Certo.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. In Commissione abbiamo compiuto una discussione sull'opportunità o meno di usare il termine «donna», non per quanto riguarda il profilo della gravidanza che, fino a prova contraria, è un dato pacifico, ma sotto quello dell'allattamento. Il problema per questo si è posto e si è ritenuto preferibile usare l'espresssione «persona» perchè potrebbero verificarsi dei casi, particolarmente rilevanti, di bambini che hanno la necessità di essere allattati in via artificiale e accuditi dal padre o da altra persona. Si è voluto perciò in Commissione lasciare la parola «persona» e consentire al magistrato di valutare, in casi eccezionali, anche l'ipotesi che l'allattamento sia esercitato, in modo naturalmente non sostituibile, dalla persona che dovrebbe essere custodita in carcere.

PRESIDENTE. Se mi permette un'osservazione, in questo modo avremo centinaia di mafiosi che allattano un bambino.

CROCETTA. Ma può esserci il caso di un vedovo, di chi ha visto la moglie morire poco dopo il parto.

CASOLI, *relatore*. Spetterà al magistrato verificare le varie circostanze.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Presidente, sento l'obbligo di dire che l'interpretazione che qui si vuole patrocinare è assolutamente aberrante. Desidero che resti agli atti del Senato che quando si parla di «donna che allatta» ci si riferisce all'allattamento al seno materno. In caso contrario le istituzioni per l'assistenza ai bambini e ai neonati a che cosa servirebbero? In questo modo davvero daremmo l'esca alla possibilità di allattamenti anomali per ottenere i benefici previsti dalla legge. Desidero che resti l'interpretazione restrittiva di allattamento al seno.

PRESIDENTE. Il problema dunque è se usare la dizione «donna incinta» o «persona».

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, mi scuso se, in modo del tutto estemporaneo anche se non casuale, mi inserisco in questo dibattito. Credo che non si possa ignorare che la norma, così come risulta allo stato formulata, ossia con la parola «persona», non è frutto di un refuso, bensì di una valutazione più complessa dell'intera questione, se è vero – come è vero – che un'autorevolissima sentenza della Corte costituzionale prevede che, al cospetto di assenza o di impedimento gravissimo

della madre, il padre lavoratore abbia diritto ad usufruire dei medesimi benefici della madre lavoratrice. Mi si obietterà che la materia è diversa e senza dubbio lo è, ma questa stessa decisione è certo indice di un'interpretazione evolutiva del concetto di allevamento del bambino nei primissimi mesi di vita.

Pertanto, non propongo qui di rovesciare l'interpretazione corrente del termine «persona», ma neanche di precluderla ad una più attenta valutazione, cosa che invece avverrebbe circoscrivendo l'ipotesi nei termini detti. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, una battuta soltanto perchè ritengo importante che rimanga agli atti del Senato un elemento utile ai fini interpretativi. Ebbene, mi pare che il senso di questa proposta – io mi associo alle considerazioni delle colleghe Giglia Tedesco e Salvato – non sia tanto quello di prevedere una tutela o un riguardo nei confronti del mafioso o dell'imputato, quanto di offrire una possibilità al magistrato di tutelare il diritto del bambino. È questa, infatti, la priorità che mi sembra si desuma da questo emendamento della Commissione, sul quale, con questo spirito, conveniamo.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

* SALVATO. Signor Presidente, siamo in discussione sull'emendamento ed il mio Gruppo non ha ancora parlato.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiudere questa discussione con un voto, dal momento che non è stato neanche presentato un emendamento specifico al riguardo. In ogni caso, parli pure, senatrice Salvato.

SALVATO. Signor Presidente, io voglio non soltanto associarmi alle considerazioni espresse dalla senatrice Tedesco Tatò, ma anche far presente, a chi si preoccupa che stiamo discutendo di mafiosi, che l'articolo, così come è formulato, attribuisce un'ampia discrezionalità ai magistrati di valutare caso per caso l'applicazione di questa norma. Pertanto, credo che sia inutile sollevare qui in Aula polveroni; discutiamo con più rigore e con più serietà! Peraltro, credo che questa disposizione, così come formulata, vada bene perchè, quando si dice che se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza la norma non si applica, ritengo che i magistrati italiani siano in grado di poter decidere ed applicarla con grande rigore.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Certo, come nel caso di Vernengo!

SALVATO. Certo, come nel caso di Vernengo, non riapriamo polemiche strumentali!

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.1 nella nuova formulazione, da cui risulta eliminata l'ultima frase: «anche se questa è eseguita in luoghi esterni di cura».

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo esprime parere favorevole in merito all'emendamento chiarendo che, poichè qui si parla di condizioni soggettive dell'imputato che non consentono che sia disposta la custodia cautelare, è evidente che la persona che allatta lo debba fare in modo naturale. Diversamente, anche se usassimo la parola «donna» verrebbero trovati nuovi espedienti, come, ad esempio, che la figlia di 10 o 15 anni, su suggerimento di un medico compiacente, necessita di una cura dietetica solo a base di latte per cui la madre la deve allattare. Questo è un marchingegno che tende ad aggirare la sostanza della disposizione.

Pertanto il Governo ritiene che la dizione «persona incinta o che allatta» debba essere interpretata nel senso che si tratta di un fatto naturale di allattamento che deve essere rispettato.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commisione, con la modifica apportata dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi (non certo a quelli della Commissione giustizia) la materia che stiamo trattando. Infatti, l'emendamento 1.1, così come è formulato, è un riferimento preciso ad una materia, ma temo che possa sfuggire la sostanza della quale stiamo discutendo.

In effetti, qui si propone di vietare a chi sta seguendo un programma terapeutico – in particolare a persone tossicodipendenti – di poter usufruire di altre misure alternative al carcere. In quest'Aula, e non soltanto in Commissione, abbiamo a lungo discusso di questo argomento, e credo che tutti quanti abbiamo puntato – speravo con convinzione – a misure reali, per cui attraverso programmi terapeutici queste persone si potessero e dovessero reinserire nella società.

Certo, mi rendo conto che si tratta di reati gravissimi, ma ciò nonostante la mia parte politica è fermamente contraria alla soppressione di questa norma, perchè non si può generalizzare. Certo, ci troviamo di fronte a casi che possono essere montati ad artifizio, ma anche a tanti altri relativi a programmi terapeutici realmente iniziati

che si interrompono bruscamente, condannando non soltanto quella singola persona, ma aggravando a mio avviso, situazioni più generali. Infatti, quando un tossicodipendente non è posto nella condizione di potersi reinserire e seguire programmi terapeutici, il danno è innanzi tutto per se stesso - e io credo che di questo danno dovremmo preoccuparcene - ma ve ne è anche un altro rispetto a quel problema di sicurezza di cui tutti quanti ci dichiariamo molto preoccupati.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per dire che nel merito concordo con le argomentazioni già svolte. Faccio riferimento soltanto al modo in cui questo emendamento è nato, un modo che dimostra la veridicità della nostra affermazione ripetutamente fatta in questo dibattito secondo la quale il Governo non ha idee chiare in questa materia.

Orbene, in relazione al disegno di legge di conversione al nostro esame, il Governo aveva presentato una serie di emendamenti che abbiamo iniziato a discutere ieri mattina. Quando la Commissione ne ha iniziato il dibattito non esisteva alcun emendamento presentato dal Governo che pretendesse di modificare il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Durante la discussione degli emendamenti presentati precedentemente, improvvisamente nasce ad opera di uno *staff* che collabora con il Governo un emendamento dell'ultima ora, scritto a mano, con il quale si vuole introdurre una così dirompente modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale nella misura in cui si distingue dove il codice di procedura penale di due anni fa non aveva distinto, cioè tra la condizione della donna incinta e quella del tossicodipendente che ha in atto un trattamento di recupero.

Se non vi fossero ragioni di merito, basterebbero soltanto queste ragioni di metodo, che attestano una preoccupante improvvisazione in chi, ricoprendo incarichi di Governo, deve avere sotto gli occhi il quadro completo e generale della situazione, a indurci a votare contro questo emendamento e a ribadire la nostra preoccupazione che non è con questi sistemi di improvvisazione che si riesce a produrre una normazione coerente ed ordinata, che è condizione essenziale di efficace iniziativa contro la criminalità organizzata.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Volevo semplicemente aggiungere alle argomentazioni di merito della collega Salvato e di metodo del collega Battello la mia condivisione, quindi esplicitando il mio voto negativo contro questo emendamento, aggiungendo soltanto una sottolineatura. Mi pare che sia un emendamento gravissimo perchè se noi vediamo che al comma 3 dell'articolo 275 sono previsti i reati di violazione della legge sugli stupefacenti, quando noi prevediamo per i tossicodipendenti il ricovero

in case di cura adeguate e non la misura della custodia cautelare in carcere e poi lo escludiamo per i reati previsti nel comma 3, cioè anche per quelli relativi alla legge sugli stupefacenti, in questo modo, secondo me, tendenzialmente vanifichiamo la misura speciale prevista nel comma 5. Quindi questo è veramente un modo surrettizio per vanificare la misura che era prevista nel codice vigente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Modifiche in tema di termini della custodia cautelare)

1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) al comma 1, lettera *b)*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;»;

b) al comma 1, lettera *c)*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;»;

c) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dal seguente:

«*d)* dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero o dalla parte civile, si applica soltanto la disposizione del comma 4.»;

d) al comma 4, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a*);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.2 ONORATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 303. (*Termini di durata massima della custodia cautelare*). 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c*) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a*);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. L''emendamento 2.2 si illustra da sè, signor Presidente.

CASOLI, *relatore*. L'emendamento 2.1 si illustra da sè, signor Presidente; rappresenta un coordinamento richiesto anche dalla 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 e parere ovviamente favorevole sull'emendamento 2.1.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.2 e parere favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, farò alcune considerazioni in ordine all'emendamento della Commissione che necessariamente ridondano anche in valutazione sul testo di legge.

Noi poniamo mano ancora una volta (credo che sia la ventesima nell'arco di quindici anni) alla modificazione dei termini di custodia cautelare. Credo che qualcuno abbia a memoria dei termini che allora si chiamavano «di carcerazione preventiva», ai tempi in cui fu varata la cosiddetta legge Valpreda che diceva di mettere un punto fermo al fatto che un cittadino possa stare in galera dieci anni in attesa di processo.

Da quel momento, con una legislazione che credo con un'espressione di qualche successo fu definita «a fisarmonica», i termini di carcerazione preventiva, prima, oggi di custodia cautelare, continuano ad essere cambiati senza una indicazione razionale del perchè, sull'onda, vorrei dire, dell'emozione in ordine a vicende certo preoccupanti ma rispetto alle quali queste modificazioni non incidono minimamente; anzi, a nostro avviso, vi è un fenomeno negativo, quello della incertezza del diritto intesa non come incertezza giurisprudenziale, in ordine alla quale siamo ampiamente educati e abituati, ma di incertezza legale, perchè non si capisce più qual è la legge: uno può tenersi annotati i codici come vuole ed essere diligente come crede, ma non sta più appresso a questa schizofrenica modificazione del diritto positivo.

Ma io credo che sia anche importante, soprattutto in materia penale, la certezza del diritto intesa come certezza di legge.

Poi siamo contrari per ragioni di carattere sostanziale, che ci paiono del tutto ovvie e che dovrebbero essere conosciute. Il nostro paese continua ad essere condannato e deprecato da corti internazionali per i tempi processuali. E noi che risposta diamo a quel fenomeno che va a incidere in un interesse sostanziale dei cittadini, cioè di andare in prigione quando sono condannati, rifiutando tempi processuali acconci? Noi non possiamo aderire a questa impostazione, non è possibile, la risposta che dobbiamo dare all'allarme che nasce nel paese intorno a fatti criminali è che i criminali si arrestano, si processano, si condannano e vanno in prigione, non che non si fanno i processi.

Questo ci viene particolarmente in evidenza, quando vediamo che anche in sede di legge finanziaria – e devo dire che il Ministro non è riuscito a persuaderci questa mattina – i problemi della giustizia si affrontano con lo 0,88 per cento del bilancio dello Stato.

Credo allora che il problema stia proprio in questi termini: noi non diamo all'opinione pubblica, alla gente per la quale dobbiamo essere giustamente preoccupati, una risposta corretta, processi celeri, solleciti e giusti. Diamo invece una norma come questa che non varrà e non gioverà a nessuno. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Rifondazione comunista voterà contro l'emendamento proposto dalla Commissione e a favore invece dell' emendamento soppressivo presentato dal senatore Onorato.

Le ragioni che ci inducono a prendere questa decisione sono in larga parte analoghe e coincidenti con quelle espresse un attimo fa dal senatore Correnti. Voglio soltanto aggiungere che qui ci troviamo di fronte a qualcosa che è ancora più grave di quanto finora abbiamo visto.

C'è non soltanto l'ipocrisia di dire all'opinione pubblica che stiamo facendo di tutto mentre in realtà ancora una volta anche quest'anno nel bilancio dello Stato gli stanziamenti per la giustizia non solo non sono adeguati ma possiamo definirli come briciole irrisorie (infatti tutta la parte che il Ministro ha citato leggendo le cifre è spesa di parte corrente), ma vi è anche un'incapacità complessiva di adeguare l'amministrazione della giustizia in maniera tale da rendere il diritto certo per tutti e da far celebrare i processi nei tempi dovuti.

Vi è qualcosa d'altro, inoltre, che personalmente mi inquieta molto di più: si tratta ancora una volta di un dibattito non trasparente. Con queste norme si va in realtà a cancellare qualcosa che nella nostra Costituzione è molto precisa: la presunzione di innocenza. Si dice che lo si fa dopo il secondo grado ma io credo che anche questo sia grave perchè sarebbe preferibile – e vorrei discutere di questo – un dibattito trasparente sul problema. Il nostro sistema costituzionale è molto preciso, c'è sempre l'obbligo di andare all'azione penale e per questo ci sono i tre gradi di giudizio. Se questo sistema non convince più si discuta di questo apertamente e non si introduca in maniera surrettizia uno stravolgimento del dettato costituzionale come si fa con queste norme e, come vedremo più avanti, con le altre che seguono.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Onorato e in maniera convintissima votiamo contro questo articolato che ancora una volta, a mio avviso, oltre alla pericolosità corre il rischio serio di essere del tutto inefficace.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Onorato per le ragioni già esposte nell'intervento in discussione generale, e principalmente per la questione di metodo per cui una modifica dei criteri di valutazione della presunzione di innocenza non può essere introdotta con decreto ma per una via di revisione costituzionale.

PRESIDENTE. metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Modifiche alla disciplina dell'avocazione)

1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando sussistono gravi esigenze processuali ovvero, trattandosi di indagini collegate, non è stato promosso o non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

2. Il comma 1 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*1*. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.5 ONORATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nell'articolo 8 del codice di procedura penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"*4-bis.* Per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo competenti per le indagini preliminari sono il procuratore della Repubblica ed il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale della città sede di corte d'appello nel cui distretto è stato commesso il delitto".

2. Per i delitti indicati nel comma 1, commessi nel distretto della corte d'appello di Caltanissetta competenti sono il procuratore ed il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Palermo.

3. Per i delitti indicati nel comma 1, commessi nell'ambito del distretto della corte d'appello di Messina, competenti sono il procuratore ed il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Catania».

3.1 CORRENTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

"*3.* Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte d'appello riunisce i procuratori della Repubblica che procedono alle indagini collegate e provvede al coordinamento dell'attività di indagine"».

3.2 CORRENTI, BATTELLO, IMPOSIMATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-*bis.* Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate non

risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

3.3 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-*bis*. Il procuratore generale presso la Corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

3.4 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori a illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente, potrei dare per illustrato l'emendamento 3.5 che non fa che sopprimere il rafforzamento dell'istituto della avocazione per le cose che ho già detto in sede di discussione generale. Aggiungo che ho sentito la replica del ministro Martelli, che *naturaliter* adesso non è presente, che ha parlato dell'esigenza di coordinamento ma illustrava, motivava e argomentava i provvedimenti del Consiglio dei ministri di venerdì prossimo; non ha detto nulla per giustificare, in ordine a questo fine del coordinamento delle indagini, l'istituto della avocazione regolato da questo articolo 3.

Proprio *per tabulas, ex ore tuo te judico* (giudico il Ministero attraverso le sue parole), è una dimostrazione palese del fatto che questa modifica dell'avocazione non serve assolutamente per i fini di cui sopra, cioè per il coordinamento delle indagini.

È assurdo cumulare questa riforma dell'avocazione con le riforme annunciate per il prossimo Consiglio dei ministri. Perciò propongo ancora una volta la soppressione dell'articolo.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo dell'opinione che l'avocazione sia sufficientemente disciplinata dal codice di rito e non abbia bisogno di alcuna ulteriore esplicitazione neppure in termini di coordinamento per questo tipo di reati dei quali ci stiamo specificatamente occupando. L'istituto esiste e bene può il procuratore generale, ricorrendo i presupposti comuni, esercitare questi poteri.

D'altra parte abbiamo forti riserve circa gli effetti che potrebbe determinare l'avocazione per due ordini di motivi: prima di tutto

perchè siamo preoccupati di un possibile arbitrio in virtù del quale il procuratore generale potrebbe sostituire nei propri compiti istituzionali il procuratore della Repubblica e poi anche perchè l'istituto in passato non ha dato buona prova. Infine siamo assai perplessi – ed è la cosa più importante – perchè le procure generali non hanno presso di sè una struttura investigativa adeguata nè per piccoli reati, nè tantomeno per reati così importanti.

Anche se non siamo particolarmente affascinati, abbiamo provato a immaginare un meccanismo sostitutivo e abbiamo scoperto, cammin facendo, che questa è forse proprio l'impostazione governativa. Allora, ci chiediamo: se è vero – e ci pare di non poterne dubitare perchè l'ha confermato il Ministro stamattina – che questo è l'orientamento, cioè il coordinamento del magistrato requirente, che senso ha ancora sostenere questo impianto di avocazione? Francamente ci pare contraddittorio.

Con questo ho illustrato l'emendamento 3.1.

IMPOSIMATO. L'emendamento 3.2 tende ad evitare il rischio che il procuratore generale possa procedere alla avocazione in casi non determinati e con ampia discrezionalità. Invece, abbiamo ritenuto conforme alla linea del nuovo codice di procedura penale prevedere un intervento del procuratore generale che provveda al coordinamento delle attività delle indagini.

Riteniamo che sia estremamente pericoloso che il procuratore generale possa avocare le indagini e quindi sostituire i singoli sostituti specialmente per le ragioni indicate in questo articolo 3 del decreto legge.

Con l'emendamento 3.3 tendiamo ad eliminare la possibilità che la avocazione venga disposta quando esistono gravi esigenze processuali. Siccome questa formula è estremamente vaga, indeterminata e imprecisa, riteniamo che debba essere soppressa.

Abbiamo verificato con soddisfazione che anche la Commissione ha presentato un emendamento in questa direzione e quindi ribadiamo la necessità che della avocazione, in linea di principio, non si faccia uso ma, se dovesse per malaugurata ipotesi essere approvato questo testo, che almeno si escluda la possibilità di disporre l'avocazione quando esistano gravi esigenze processuali.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.4 si illustra praticamente da sè, in quanto è identico all'emendamento 3.3, testè illustrato dal senatore Imposimato.

Poichè ho la parola, se lei me lo consente, esprimerei anche il parere sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5.

Vorrei poi pregare i colleghi Imposimato, Battello, Correnti e Bochicchio Schelotto, per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 3.2, di ritirarli, perchè, come rilevava il senatore Correnti, vi è una disponibilità del Governo ad orientarsi in una certa direzione. Avevo già

espresso precedentemente però la considerazione che, siccome allo stato attuale vi è la necessità di un approfondimento, in questa sede di conversione in legge del decreto è opportuno limitarci ad accettare la modifica di un istituto già esistente quale quello della avocazione, salvo poi approfondire, ormai in questo consueto ma necessitato meccanismo di aggiornamento continuo del sistema legislativo, il problema nella debita sede. Per questo, ripeto, pregherei i colleghi di ritirare questi emendamenti per un esame più approfondito in altra sede.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento 3.5 del senatore Onorato.

Relativamente agli emendamenti 3.1 e 3.2, anche il Governo invita i proponenti a ritirarli, pur apprezzando, soprattutto circa l'emendamento 3.1, l'indicazione che ne deriva, coincidente con gli intendimenti, almeno per questa parte, del Governo per il coordinamento delle indagini nei delitti di grande criminalità di stampo mafioso. È però anche vero che una valida normativa deve essere integrata anche sotto altri aspetti per rendere funzionali ed efficienti queste procure distrettuali quando e come dovremo non costituirle ma riconoscerle esclusivamente competenti per questo tipo di reati; il Governo intende pertanto accompagnare anche alcune proposte che rafforzino questi uffici e li mettano effettivamente in grado di esercitare questa funzione di indagine per questo tipo di reati. Rinnovo pertanto l'invito al ritiro degli emendamenti 3.1 e 3.2.

Gli emendamenti 3.3 e 3.4 sono identici. Il Governo ha già espresso la sua posizione in Commissione. Si tiene conto di queste preocupazioni che sono state espresse rispetto all'inciso di cui si propone l'eliminazione nel caso di gravi esigenze processuali, che potrebbe consentire un uso troppo discrezionale da parte del magistrato. Il Governo conseguentemente aderisce ed esprime parere favorevole a questi emendamenti identici tra loro.

PRESIDENTE. Senatore Correnti, lei ha ascoltato l'invito avanzato dal relatore e dal Governo a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2. Intende accogliere tale richiesta?

CORRENTI. Signor Presidente, aderiamo alla richiesta di ritirare l'emendamento 3.1, sulla base delle dichiarazioni e dell'impegno del Sottosegretario, mentre intendiamo mantenere l'emenedamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà a favore dell'emendamento che propone la soppressione dell'articolo 3 perchè

non ritiene che il sistema della avocazione possa produrre qualche effetto in ordine al coordinamento delle indagini, proprio per le motivazioni testè fatte dal senatore Correnti e già da me esplicitate in sede di discussione generale. In sostanza, le procure generali non sono assolutamente attrezzate, sotto il profilo della polizia giudiziaria, per poter condurre le indagini.

Vi è poi un'ulteriore ragione che a me sembra ancora più sostanziosa, quella cioè che in pratica dopodomani dovremmo avere la rivoluzione del nuovo sistema. Questa mattina il Ministro di grazia e giustizia ha parlato non tanto di procure distrettuali, ma di procure regionali. Ora a me sembra che questo seguito di disposizioni, che intervengono a distanza di così breve tempo l'una dall'altra, a distanza di un mese o di un mese e mezzo l'una dall'altra, francamente creano solo confusione e difficoltà operative: aspettiamo di conoscere cosa il Governo ci propone di più efficiente di quanto non sia il sistema della avocazione. Per queste motivazioni, il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 3.5.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Anch'io voterò a favore dell'emendamento soppressivo presentato dal collega Onorato e lo farò in maniera convinta, avendo ascoltato ciò che è stato detto dal Ministro, data anche la sostanza degli emendamenti presentati dai colleghi del PDS. Sono convinto che il problema del coordinamento è un'esigenza reale, ma si deve trattare di un coordinamento reale tra le forze di polizia e di una adeguata capacità investigativa che si ottiene anche attraverso la destinazione di risorse, di mezzi e soprattutto di formazione del personale prima ancora che il coordinamento tra gli stessi magistrati. Tra l'altro, il coordinamento tra i magistrati può avvenire anche in altre forme; nel passato esperienze del genere erano state concretizzate anche con successi, ed esperienze del genere sono state spesso avversate. Personalmente, rispetto alla avocazione, in Commissione avevo apprezzato la modifica proposta dal senatore Pinto; a questo punto, visto l'annuncio di un ulteriore decreto o disegno di legge in materia, credo che ci siano tutte le condizioni per non votare l'avocazione, nonostante appunto l'emendamento Pinto cercasse delle garanzie che mi vedevano abbastanza convinta.

Voglio qui aggiungere (augurandomi che anche altri colleghi decidano di tenere questo atteggiamento per poter legiferare innanzitutto in maniera corretta) che sia personalmente, sia il mio Gruppo – ne abbiamo discusso e approfondiremo ancor più la discussione – siamo da tempo covinti che in questo paese non soltanto bisogna superare la legislazione d'emergenza, ma che soprattutto non si deve inaugurare un'altra stagione, quella delle strutture di emergenza. I tribunali speciali appartenevano ad un'altra epoca, che è stata cancellata in maniera democratica da questo paese e mi auguro che non si vada in questa direzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

L'emendamento 3.1, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

ONORATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Dichiaro che mi asterrò.

SALVATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Anche il Gruppo di Rifondazione comunista si astiene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori, identico all'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione)

1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: «per inerzia del pubblico ministero» sono soppresse.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1 ONORATO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ONORATO. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 era consequenziale al mio emendamento soppressivo dell'articolo 3, perchè evidentemente io ritenevo che l'avocazione dovesse essere ridotta ai casi in cui ci fosse una inerzia del Pubblico ministero. Penso purtroppo che, avendo respinto il mio emendamento soppressivo precedente, sia consequenziale la reiezione di questo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

ONORATO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli è il seguente:

Articolo 5.

(Elenco di sedi non richieste)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

Articolo 6.

(Trasferimenti di ufficio)

1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblica-

zione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

Articolo 7.

(Ulteriori trasferimenti)

1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Articolo 8.

(Trasferimenti successivi)

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - (*Tramutamenti successivi*). – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina».

A questi articoli sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

5.1 LA COMMISSIONE

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «scopertura dell'organico» *inserire le seguenti:* «e al minor carico di lavoro».

6.1 IMPOSIMATO, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASOLI, *relatore*. L'emendamento 5.1, soppressivo degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 si illustra da sè in quanto risponde a un'esigenza conseguenziale all'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

IMPOSIMATO. L'emendamento 6.1 tende ad inserire come parametro per il trasferimento dei magistrati da un ufficio all'altro dello stesso distretto o di distretti diversi, non solo l'elemento del numero dei

magistrati presenti nell'organico degli uffici da cui bisogna trasferire il magistrato stesso, ma anche l'elemento del carico di lavoro. Potrebbe esservi infatti accanto ad un organico alto, un indice di lavoro estremamente elevato. Riteniamo allora che nel disporre i trasferimenti si debba tener conto di ambedue gli elementi, cioè del numero dei magistrati presenti e anche della quantità di processi pendenti presso l'ufficio da cui si chiede il trasferimento del magistrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi intanto sul solo emendamento 5.1 della Commissione. Se infatti quest'ultimo verrà approvato, l'emendamento 6.1 del senatore Imposimato decadrà conseguentemente.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamemnto 5.1 presentato dalla Commissione

È approvato.

L'emendamento 6.1 è pertanto precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

10.2 ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Mi limiterò a richiamarmi a quanto ho già esposto nel corso della discussione generale. Noi abbiamo proposto l'emendamento soppressivo 10.1 perchè riteniamo che non si possa comunque stabilire il principio di retroattività delle norme processuali specie in tema di libertà personale. Come ho detto, su questo mi sono

già soffermato nel corso del dibattito e l'emendamento è conseguente all'impostazione che ho delineato. Immagino comunque che il collega Onorato che ha presentato un emendamento identico al mio con più competenza e autorevolezza di me potrà illustrarlo.

* ONORATO. Io propongo la soppressione della norma transitoria prevista dall'articolo 10. La questione che qui affrontiamo, se mi permettete, data l'ora, di soffermarmi un pochino, ha un alto valore culturale e configura un'azione di civiltà giuridica. Non si può stabilire la retroattività di norme che in qualche misura, siano esse formalmente processuali o siano sostanziali, hanno un effetto di limitazione della libertà dell'individuo.

Se me lo consente, Presidente, torno a chiedermi come mai il Governo sente il dovere di introdurre questa norma transitoria a proposito dell'articolo 2, concernente l'aumento della carcerazione cautelare, e non ha fatto altrettanto invece per l'articolo 1, l'articolo cioè che concerne la diversa disciplina dei criteri per la custodia cautelare. Credo che sia perchè *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit.* Mi permetto allora di rispondere al ministro Martelli che non è così semplice stabilire la retroattività dell'articolo 1 e criticare il presidente Barreca. Io critico quest'ultimo non per non aver accettato la retroattività dell'articolo 1, ma per avere, prima del decreto-legge, rinviato agli arresti in casa di cura un mafioso particolarmente pericoloso, cioè per non aver rettamente interpretato prima l'articolo 275 così come era vigente. È questo il punto. La critica però non era tale da infrangere il principio della incontrollabilità disciplinare del merito giurisdizionale. È il merito giurisdizionale stesso che va criticato e corretto in sede di riesame. È questo quanto mi premeva ribattere al ministro Martelli e colgo l'occasione offertami da questo emendamento per dargli una risposta che spero vorrà leggersi.

PRESIDENTE. Vedo che lei, senatore Onorato, per farsi comprendere meglio ha usato il latino di Cristoforo Colombo, infatti, ha detto «*non voluit*» e non «*noluit*».

ONORATO. Qualche volta, signor Presidente, si trova questa espressione!

PRESIDENTE. Sì, il latino di Cristoforo Colombo era proprio questo.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, io non debbo fare il difensore d'ufficio del Governo e tanto meno imbarcarmi in questioni di principio altamente giuridiche come ha fatto il collega Onorato. Tuttavia, poichè viviamo in un paese nel quale le interpretazioni dei magistrati generano fatti di enorme rilevanza dal punto di vista sociale della sicurezza dei cittadini, a prescindere dell'opinione che ciascuno di noi può avere su

questa disposizione circa il valore retroattivo delle norme contenute nel decreto-legge, ritengo che bene sia stato fatto ad inserire questo articolo 10 nel provvedimento, per togliere qualsiasi possibilità a qualsiasi giudice, troppo legato ad una interpretazione formalistica del diritto, di provocare danni enormi per la collettività. Non noi, ma, eventualmente, il giudice costituzionale potrà dire se questa disposizione è o meno in regola con il principio dell'irretroattività della norma penale, anche perchè qui si è omesso di segnalare che trattasi di una disposizione che incide sulla custodia cautelare, che e appunto un istituto di carattere processuale, e non sulla pena.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2 presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. ...

1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'ar-

ticolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: «od accettata».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Art. ...

«1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *1.* Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni"».

1.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. ...

1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *1.* Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventuamente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

1.0.3 LA COMMISSIONE

«Art. ...

1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-*bis*. - *1*. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Art. 4-*ter* - *1*. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legisla-

tivo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina'"».

1.0.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè, dal momento che abbiamo già ampiamente dibattuto le motivazioni che li sottendono.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che noi, in questo momento, ci accingiamo a votare una, se non assoluta, certamente rilevantissima novità per ciò che riguarda le fonti di produzione normativa. Noi stiamo per battere un *record* in quanto una legge entrata in vigore mercoledì scorso, il 16 ottobre 1991...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Battello, ma le dichiarazioni di voto finali verranno fatte nel pomeriggio.

BATTELLO. Signor Presidente, la mia non è una dichiarazione di voto fianle, bensì sull'emendamento 1.0.1.

Come stavo dicendo, noi stiamo discutendo la proposta della Commissione di abrogare o – per usare un'espressione più generica – di togliere di mezzo dall'ordinamento una norma entrata in vigore 7 giorni fa. Da un punto di vista tecnico, la Commissione ha cercato di lavorare nell'intento di migliorare la disposizione nei limiti in cui era possibile farlo ed ha individuato l'*escamotage* nella proposta di emendamento non già al testo del decreto-legge, bensì al disegno di legge di conversione. Come che sia, il pasticcio normativo rimane e, se e quando questo disegno di legge di conversione terminerà il suo *iter* parlamentare e diventerà legge dello Stato, grossi dubbi saranno posti di fronte agli interpreti per esaminare delicatissime questioni di diritto intertemporale.

Mi fermo qui ed aggiungo soltanto qualche parola sulla morale politica di questa incredibile vicenda attinente alla fonti di produzione normativa. Ebbene, la morale politica è la seguente: le norme entrate in

vigore 7 giorni fa traggono origine da un disegno di legge di fonte governativa, presentato al Parlamento poco più di un anno fa.

In Senato, in prima lettura abbiamo alacremente lavorato intorno a quel disegno di legge e proposto alcune norme relative al meccanismo di trasferimento dei magistrati e di copertura delle cosiddette sedi non richieste. In quella sede il Governo non ha proposto alcunchè che si contrapponesse alle richieste di modifica, poi accolte in sede di Commissione e in seguito in Aula, da parte parlamentare. Tale disegno di legge, con grande ritardo ancorchè si trattasse di misure straordinarie in materia di giustizia, è transitato alla Camera dei deputati e quest'ultima, dopo averlo modificato, ce lo ha rimandato. Noi lo abbiamo ricevuto alla fine di luglio, riapprovandolo tranne uno stralcio, dopo di che esso è ritornato alla Camera dei deputati che lo ha approvato definitivamente. Il Governo ben sapeva che in questo disegno di legge, divenuto poi legge, erano contenute delle norme che disciplinavano la materia dei trasferimenti dei magistrati. Nonostante ciò, invece di lavorare in sede parlamentare per modificare quelle norme ha utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza il 31 maggio scorso ed ha temporaneamente disciplinato tale materia per 60 giorni, lasciando decadere quel decreto-legge che terminava di avere efficacia il 31 luglio mentre in questo ramo del Parlamento discutevamo di questo disegno di legge in seconda lettura.

Successivamente, è intervenuto l'approvazione di tale normativa, ma nel frattempo il Governo ha continuato ad intervenire con la decretazione d'urgenza e non già con il lavoro parlamentare in questa sede, mediante la reiterazione del decreto-legge che oggi si pretende di convertire.

Quindi, questo pasticcio normativo, che sarà oggetto di splendidi lavori di dottrina su «Giurisprudenza costituzionale» o in altre sedi – e di ciò mi compiaccio perchè leggeremo con attenzione – ingenererà dubbi interpretativi, che poi saranno presi a pretesto per dire che vi sono debolezze nella lotta contro la mafia, che occorre rimuovere, dimenticando invece che la strada maestra è quella che abbiamo cercato di individuare illustrando la nostra mozione; tutto ciò avviene perchè abbiamo di fronte a noi un comportamento incoerente e incerto del Governo.

È qui presente in questo momento il collega Mazzola che ha illustrato con molta autorità la mozione presentata dalla Democrazia cristiana in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla mafia, mentre non sono più in quest'Aula il presidente Chiaromonte e il vice presidente Cabras in presenza dei quali avrei volute dire queste cose.

Concludendo la mia dichiarazione di voto, vorrei dire che non è in ballo l'impegno di lotta contro la mafia. Guai se vi fosse qualcuno a pensarlo! Noi affermiamo che con questi comportamenti incerti ed incoerenti del Governo non si porta avanti efficacemente tale battaglia, che è interesse di tutti portare avanti bene e con forza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, è così esaurito l'esame degli emendamenti. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale del disegno di legge n. 2978 sono rinviate alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari